Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 199 dell'8 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 8 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1083**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Asti, Novara, Vercelli e del circondario di Biella.

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1084**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1083.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie Asti, Novara, Vercelli e del circondario di Biella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Asti, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1958, stipulato tra la Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera del Lavoro - F.I.L.C.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale - F.I.S.A.S.C.A. -, l'Unione Italiana del Lavoro - U.I D A.C. -;

Visti, per la provincia di Vercelli:

il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

il contratto collettivo integrativo 21 agosto 1958, per il circondario di Biella, stipulato tra l'Associazione Commercianti del Biellese e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Biellese;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 4 della provincia di Novara, in data 29 agosto 1960, n. 3 e n. 5 della provincia di Vercelli, in data 15 maggio 1960 e 26 agosto 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Asti, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1958;

— per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959 e per il circondario di Biella il contratto collettivo integrativo 21 agosto 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercent le attività considerate nei contratti di cui al prim comma, per le provincie di Asti, Novara, Vercelli e pe il circondario di Biella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULL

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 25. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ASTI

L'anno 1959, addì 30 del mese di settembre, nella sede dell'Unione dei commercianti della provincia di Asti. alla presenza dei sigg. *Arduino Antonio, Amerio Giuseppe, Graziano* rag. *Giuseppe* per la locale UNIONE dei COMMERCIANTI della provincia di Asti e il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal sig. *Amerio Secondo;*

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Torchio Giacinto;*

CAMERA SINDACALE U.I.L. rappresentata dal signor *Maggiora* rag. *Bruno;*

è stipulato il seguente Accordo integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958, da valere per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Asti.

I minimi di retribuzione di cui al presente accordo, informemente ai disposti dell'art. 1 dell'Accordo nazionale 5 dicembre 1955 e dell'art. 1 dell'Accordo nazionale per il perfezionamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio del 28 giugno 1958, sono comprensivi della paga base precedente, dell'indennità di contingenza a tutto il 30 aprile 1957, nonchè dell'indennità di caropane. Le retribuzioni inoltre sono comprensive della percentuale del 7 % calcolata sulla paga base tabellare precedente, ed applicata con criterio di arrotondamento in più o in meno a seconda delle variazioni di qualifica.

Art. 1.

DECORRENZA DELL'ACCORDO

Il presente accordo integrativo provinciale avrà decorrenza dal 1° giugno 1959.

Art. 2.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo è operante, dalla data della sua entrata in vigore, per tutte le categorie merceologiche del settore commercio di cui all'art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958, fatta esclusione per: gli alberghi, i pubblici esercizi, le rivendite di pane e pasta alimentare annesse ai forni.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione di cui all'art. 15 verrà corrisposta al personale l'indennità di contingenza derivante dalle variazioni che si sono verificate dopo il 30 aprile 1957, in base all'Accordo nazionale sulla scala mobile del 29 aprile 1957.

Art. 4.

RIDUZIONE PER LE AZIENDE SITE NEI VARI COMUNI

Le retribuzioni di cui all'art. 15 valgono per i comuni di Asti, Nizza Monferrato e Canelli, San Damiano. Per gli altri comuni della provincia sono ridotte del 5 %.

Art. 5.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Si chiarisce che il passaggio del personale da un raggruppamento ad un altro, nell'interno delle singole categorie, di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, non determina l'applicazione del 5° comma dell'art. 80 del precitato Contratto nazionale di lavoro.

Art. 6.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Il personale inviato in missione fuori della propria residenza, oltre a quanto disposto dai punti 1, 2 e 3 dell'art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, avrà diritto ad una diaria non inferiore al doppio della retribuzione globale di fatto percepita. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.

Per le missioni di durata superiore al mese sarà stabilita una diaria la cui misura verrà direttamente concordata dalle parti interessate. In caso di preventivo mancato accordo la misura della diaria sarà sottoposta all'arbitrato della Commissione paritetica di cui all'art. 14 del presente accordo.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

I minimi di retribuzione di cui al presente accordo, si intendono riferiti ad un orario normale di otto ore giornaliere di lavoro (quarantotto settimanali) per tutto il personale impiegatizio e non impiegatizio addetto al lavoro continuo e ad un orario di dieci ore giornaliere (sessanta settimanali) per il personale addetto al lavoro discontinuo e di semplice attesa e custodia di cui alla tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2657

Art. 8.

INQUADRAMENTO AIUTO-COMMESSI

Agli effetti dell'inquadramento degli aiuto-commessi nei vari raggruppamenti della categoria *C*-2 si chiarisce che per anzianità di servizio devesi intendere la anzianità professionale acquisita dal lavoratore nella specifica categoria merceologica.

Art. 9.

ECCEDENZE TABELLARI

Sono fatte salvo le condizioni di miglior favore. Si dà atto che le eventuali eccedenze tabellari, che si verificassero in caso di assegnazione ad un raggruppamento con retribuzione inferiore, saranno conservate « ad personam » ai lavoratori in servizio alla data della stipulazione del presente accordo e fino ad assorbimento derivante da futuri aumenti.

Art. 10.

RAPPORTO NUMERICO
TRA COMMESSI E AIUTO-COMMESSI

Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi e aiuto commessi, di cui all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro le parti convengono la seguente proporzione numerica:

per tutte le categorie regolate dal presente contratto: due aiuto-commessi per ogni commesso.

In ogni caso intendendosi compresi tra i commessi anche il datore di lavoro, o il gestore, quando esercitano le funzioni del commesso in via normale e continuativa.

Art. 11.

COABITAZIONE, VITTO ED ALLOGGIO

Il valore del vitto e dell'alloggio è stabilito nella seguente misura, da trattenersi mensilmente dal datore di lavoro sulla retribuzione dovuta al lavoratore:

a) Vitto ed alloggio: metà della normale retribuzione globale;

b) Vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione globale;

c) Vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione globale;

d) Alloggio: un quinto della normale retribuzione globale.

Art. 12.

TARIFFE DI COTTIMO

Le tariffe di cottimo vengono determinate dalle singole aziende di volta in volta d'intesa con i lavoratori interessati. Comunque, non dovranno essere inferiori ai minimi contrattuali provinciali della stessa categoria maggiorati dell'8 per cento.

Art. 13.

CALO MERCI, TARE, PREZZO CARTA, PERDITA COTTURA

I prezzi della carta, i cali, le tare, le perdite di cottura, saranno valutati di comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, e dovranno risultare da atto scritto. In caso di mancato accordo preventivo, ciascuna delle parti potrà chiedere l'intervento della Commissione paritetica di cui al presente accordo.

Art. 14.

COMMISSIONE PARITETICA

(*composizione e compiti*)

A norma dell'art. 120 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958, viene costituita una Commissione paritetica formata da *tre* rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo (uno per ogni Organizzazione dei lavoratori CGIL, CISL e UIL) e da *tre* rappresentanti dell'Unione dei Commercianti della provincia di Asti.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente accordo, le organizzazioni sindacali interessate provvederanno a designare i propri rappresentanti facenti parte della predetta Commissione.

Le controversie individuali e collettive di lavoro dovranno essere — senza eccezioni e per tutte le aziende disciplinate dal presente accordo — sottoposti all'esame della precitata Commissione per il tentativo di conciliazione amichevole entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dall'Organizzazione proponente, e comunque prima di essere eventualmente sottoposte al giudizio di altri organi od alla magistratura del lavoro.

Il presidente dell'Unione commercianti, ed i segretari delle rispettive Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nelle singole vertenze, possono — con delega scritta — incaricare un solo membro della Commissione, o un altro dirigente sindacale, a rappresentare gli altri membri nelle controversie di cui al presente capoverso.

La Commissione ha sede presso l'Unione commercianti provinciale.

Art. 15.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

CAPO I PERSONALE IMPIEGATIZIO

CATEGORIA *A*

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
ggruppamento A-1:		
Appartengono al raggruppamento 1 tutto il personale con funzioni carattere direttivo, escluso quello cui agli articoli 6 e 34 del regio creto-legge 1° luglio 1926, n. 1130	72.000	72.000
ggruppamento A-2:		
Appartengono al raggruppamento 2 il personale di concetto che plica funzioni di particolare imrtanza alle dirette dipendenze del tore di lavoro o di chi lo sostisce nella direzione dell'azienda, e e qui di seguito viene elencato: Capo di servizio tecnico o amministrativo; 2) Gestore o gerente di gozio o di filiale con almeno un mo di funzione e con almeno dieci voratori alle proprie dipendenze; Capo dell'Ufficio vendite o acqui-, legale o contenzioso abilitato l'esercizio professionale	66.350	66.350

CATEGORIA *B*

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
ggruppamento B-1:		
Appartengono al raggruppamento 1 le seguenti qualifiche: po ufficio, Ispettore, Capo contale, Gerente o gestore di negozio, iale o spaccio che non rientri nel so di cui al raggruppamento A-2; ssiere principale che sovraintenda meno a tre casse; Capo-officina con completa responsabilità sia tecca che amministrativa dell'officina essa	54.250	50.350
ggruppamento B-2:		
Appartengono a questo raggrupmento le seguenti qualifiche: pettore interno con mansioni di gilanza e sorveglianza del persole; Capo-reparto anche con funni di vendita, che abbia la reonsabilità del proprio reparto, opre tre venditori o impiegati alle oprie dipendenze; Contabile con mansioni di concetto o primonotista. Corrispondente con mansioni di concetto; Progettista; Segretario di direzione con mansioni di concetto; Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; Agente acquisitore nelle aziende di legname; Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della Ditta per il carico, lo scarico, la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto; Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; Propagandista scientifico; Chimico di laboratorio	49.000	45.100
Raggruppamento B-3:		
Appartengono a questo raggruppamento le seguenti qualifiche: Vice capo-reparto, anche con funzioni di vendita; Interprete; Stenodattilografo in lingue estere; Disegnatore tecnico; Pittore o disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori o in bianco e nero), creatore e redattore di testi pubblicitari; Vetrinista; Commesso stimatore di gioielleria; Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2, legge 23 giugno 1927, numero 1264. Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato in diverse aziende della stessa categoria; Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato in diverse aziende della stessa categoria; Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il fornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento dell'azienda e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia; altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione	48.000	44.100

CATEGORIA C

Raggruppamento C-1:

Appartengono a questo raggruppamento le seguenti qualifiche:

Contabile d'ordine (con mansioni promiscue di contabilità, di cassa e di altre pertinenti alla categoria); Cassiere comune; Commesso di vendita; Commesso di rosticceria o gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

	Mensile Uomini Lire	Donne Lire
oltre 21 anni	39.950	34.900
20-21 anni	31.200	27.250
19-20 anni	30.400	24.550
18-19 anni	29.700	23.950

Raggruppamento C-2:

Appartengono a questo raggruppamento le seguenti qualifiche:

Aiuto-contabile (con mansioni esclusivamente di contabilità e di ragioneria); Addetto alle macchine calcolatrici o contabili; Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico). Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; Aiuto-pittore o aiuto disegnatore; Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale; Stenodattilografo; Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a cinque anni; Aiuto vetrinista addetto all'allestimento vetrine secondarie; Magazziniere anche con funzioni di vendita; Commesso di magazzino; Impiegato addetto alle spedizioni:

	Mensile Uomini Lire	Donne Lire
oltre 21 anni	35.500	30.850
20-21 anni	30.800	27.000
19-20 anni	30.000	24.350
18-19 anni	29.200	23.550
17-18 anni	24.500	21.400

Raggruppamento C-3:

Appartengono a questo raggruppamento le seguenti qualifiche:

Fatturista; Squarcista; Aiuto-commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni; Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti, tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva con contratto di lavoro subordinato; Commesso di biblioteca circolante; Impiegato addetto al controllo delle vendite; Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza; Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle aziende o gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali; Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche; Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie; Pratico di laboratorio chimico:

	Mensile Uomini Lire	Donne Lire
oltre 21 anni	35.000	30.350
20-21 anni	30.600	26.900
19-20 anni	29.800	24.300
18-19 anni	29.000	23.350
17-18 anni	24.000	20.900

Raggruppamento C-4:

Appartengono a questo raggruppamento le seguenti qualifiche:

Dattilografo; Scritturale; Archivista; Protocollista; Schedarista; Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; Addetto agli indirizzi; Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio; Campionarista; Prezzista o addetto al prezzario; Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione giornali, riviste, li-

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
bri; Addetto alla materiale distribuzione di giornali, riviste nelle agenzie giornalistiche; Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; Addetto al centralino telefonico; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella precendente elencazione:		
oltre 21 anni	34.700	30.050
20-21 anni	30.100	26.400
19-20 anni	29.300	23.800
18-19 anni	28.950	23.300
17-18 anni	23.200	20.050

Capo II PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Categoria *D*

Raggruppamento D-1:

Appartengono a questo raggruppamento le seguenti qualifiche:

	Uomini Lire	Donne Lire
Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini:		
oltre 20 anni	38.350	34.550
18-20 anni	31.750	28.600
16-18 anni	27.600	24.850

Raggruppamento D-2:

Appartengono a questo raggruppamento le seguenti qualifiche:

	Uomini Lire	Donne Lire
Aiuto-commesso delle Aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui); Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini; Aiuto-commesso di negozi di rivendite di erbaggi e frutta, di spacci e prodotti della pesca; Banconiere delle Aziende esercenti il commercio al dettaglio del latte e derivati (senza licenza di P. S.); Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali; Preparatori di commissioni con mansioni esclusivamente manuali in aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci, alla consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere; Usciere; Imballatore; Impaccatore; Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi):		
oltre 20 anni	36.450	31.700
18-20 anni	29.150	26.250
16-18 anni	24.500	22.050

Raggruppamento D-3:

Appartengono a questo raggruppamento le seguenti qualifiche:

	Uomini Lire	Donne Lire
Aiuto-banconiere di Aziende esercenti il commercio al dettaglio del latte e derivati (senza licenza di P. S.); Fattorino; Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con e senza facoltà di esazione); Custode; Guardiano di deposito; Guardiano notturno; Avvolgitore; Portiere; Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione giornali e riviste; Conducente di veicoli a trazione animale:		
oltre 20 anni	34.550	31.100
18-20 anni	26.000	23.400
16-18 anni	21.000	18.900
inferiori 16 anni	15.000	13.500

Raggruppamento D-4:

Appartengono a questo raggruppamento le seguenti qualifiche:

	Uomini Lire	Donne Lire
Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alla pulizia; garzone e altro personale con mansioni analoghe:		
oltre 20 anni	34.550	31.100
18-20 anni	26.000	23.400
16-18 anni	20.000	18.000
inferiori 16 anni	14.000	12.600

Categoria *E*

Raggruppamento E-1:

Appartengono a questo raggruppamento *E*-1:

	Uomini Lire	Donne Lire
Capi-operai; Operai specializzati, vedi declaratoria del C. C. N. L.:		
oltre 20 anni	40.000	36.000
18-20 anni	33.000	29.700

Raggruppamento E-2:

Operai qualificati (vedi C. C. N. L.):

	Mensilità Uomini Lire	Donne Lire
oltre 20 anni	37.000	32.800
18-20 anni	29.250	26.350
16-18 anni	23.500	21.150

Raggruppamento E-3:

Operai comuni (vedi C. C. N. L.):

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	34.950	30.950
18-20 anni	28.050	25.250
16-18 anni	21.000	18.900
inferiori 16 anni	15.000	13.500

Per quanto riguarda le qualifiche sotto elencate, fermo restando il loro inquadramento nella categoria *D*, le parti determinano i seguenti minimi salariali:

Conducenti di autotreni: Compressorista (addetto ai compressori nelle stazioni di distribuzione di metano):

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	43.000	
Autisti:		
oltre 20 anni	37.000	
18-20 anni	31.000	
Conducenti di motofurgoncino:		
oltre 20 anni	36.000	
18-20 anni	31.000	
16-18 anni	25.000	

Addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, del gas e metano, con facoltà di esazione:

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	36.000	32.400
18-20 anni	31.000	28.300
16-18 anni	29.000	27.700

Addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, del gas e metano, senza facoltà di esazione:

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	34.500	31.000
18-20 anni	30.000	27.500
16-18 anni	27.000	24.500

CAPO III *RETRIBUZIONE APPRENDISTI IMPIEGATI*

Età degli apprendisti e anno di assunzione	I Anno Uomini Lire	Donne Lire
dai 14 ai 15 anni	13.650	13.100
dai 15 ai 16 anni	13.650	13.100
dai 16 ai 17 anni	17.300	15.100
dai 17 ai 18 anni	17.700	15.300
dai 18 ai 19 anni	21.000	16.450
dai 19 ai 20 anni	21.500	16.950
dai 20 ai 21 anni	22.000	19.300

Età degli apprendisti e anno di assunzione	II Anno Uomini Lire	Donne Lire
dai 15 ai 16 anni	14.750	14.000
dai 16 ai 17 anni	18.500	15.900
dai 17 ai 18 anni	18.850	16.100
dai 18 ai 19 anni	22.000	17.250
dai 19 ai 20 anni	22.600	17.750
dai 20 ai 21 anni	23.100	20.100
dai 21 ai 22 anni	24.350	20.300

Età degli apprendisti e anno di assunzione	III Anno Uomini Lire	Donne Lire
dai 16 ai 17 anni	19.700	16.700
dai 17 ai 18 anni	20.000	16.900
dai 18 ai 19 anni	23.150	18.050
dai 19 ai 20 anni	23.700	18.600
dai 20 ai 21 anni	24.300	20.900
dai 21 ai 22 anni	24.500	21.100

RETRIBUZIONE APPRENDISTI OPERAI

Età degli apprendisti	I Anno Uomini Lire	Donne Lire
dai 14 ai 15 anni	13.450	12.850
dai 15 ai 16 anni	13.450	12.850
dai 16 ai 18 anni	17.250	14.900
dai 18 ai 20 anni	20.700	16.100
dai 20 ai 22 anni	21.400	18.850

Età degli apprendisti	II Anno Uomini Lire	Donne Lire
dai 15 ai 16 anni	16.050	14.200
dai 16 ai 18 anni	19.850	17.200
dai 18 ai 20 anni	23.250	18.450
dai 20 ai 22 anni	23.800	21.150

Età degli apprendisti	III Anno Uomini Lire	Donne Lire
dai 16 ai 18 anni	23.000	20.150
dai 18 ai 20 anni	26.450	21.400
dai 20 ai 22 anni	26.800	24.100

Art. 16.

SCADENZA CONTRATTO

Il presente accordo integrativo provinciale ha la validità di un anno, e si intenderà prorogato per eguale periodo e successivi, qualora da una delle parti contraenti non venga data disdetta *tre* mesi prima della scadenza. Il presente accordo sostituisce ad ogni effetto quelli stipulati provincialmente il 25 aprile 1949 e il 10 novembre 1950.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 11 SETTEMBRE 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 11 del mese di settembre 1958 in Novara

tra

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Novara, rappresentata dai signori: cav. uff. *Stefano Zaccone, Vaccarino* comm. rag. *Paolo, Morteo Mario, Fizzotti Luigi,* cav. *Umberto Luoni, Colombo Luigi,* cav. *Pietro Orsini* e *Bozzola Pietro*

e

la Camera del Lavoro — FILCEA —. rappresentata dal sig. *Mazzetta Mario;*

l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. — FISASCA — rappresentata dai signori: *Iorio Angelo* e *Mois Francesco;*

l'Unione Italiana del Lavoro — UIDAC —, rappresentata dai signori: *Sesia Gagliardino* e *Mighettò Ettore.*

I convenuti:

esaminato il Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958;

l'Accordo nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci in retribuzione dei lavoratori del commercio stipulato a Roma il 28 giugno 1958;

il verbale di accordo per lo scarto di percentuale fra le retribuzioni delle lavoratrici e quelle dei lavoratori del commercio, pure stipulato in Roma il 28 giugno 1958;

hanno stabilito di stipulare il presente Contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle Aziende commerciali della provincia di Novara con l'esclusione dei dipendenti dei Panificatori, Pubblici esercizi, Alberghi, Grossisti farmaceutici e Case di cura.

TABELLA DEI MINIMI DELLA RETRIBUZIONE

Categoria *A*

Raggruppamento A-1:

	Stipendi mensili Uomini Lire	Stipendi mensili Donne Lire
Personale con funzioni o carattere direttivo	77.300	77.300

Raggruppamento A-2:

	Stipendi mensili Uomini Lire	Stipendi mensili Donne Lire
A) Capo servizio tecnico o amministrativo; *B*) Gestore o Gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze; *C*) Capo dell' ufficio vendite o acquisti; *D*) Capo di ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale	75.300	75.300

Categoria *B*

Raggruppamento B-1:

	Uomini	Donne
Capo ufficio Ispettore Gerente o Gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento *A*-2 Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa	59.150	51.500

Raggruppamento B-2:

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista Consegnatario di magazzini con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri

	Stipendi mensili Uomini Lire	Donne Lire
o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio Capitano di rimorchiatore	54.850	47.750

Raggruppamento B-3:

	Stipendi mensili Uomini Lire	Donne Lire
Vice capo reparto, anche con funzioni di vendita Vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero) Creatore e Redattore di testi pubblicitari Vetrinista Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale) Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno 6 anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente comprese nella predetta elencazione	52.650	45.950

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C-1:

	Stipendi mensili Uomini Lire	Donne Lire
Contabile d'ordine Cassiere comune Traduttore Astatore Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomica, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande	42.950	38.200

Raggruppamento C-2 A):

	Stipendi mensili Uomini Lire	Donne Lire
Stenodattilografo Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita	40.250	35.800

Raggruppamento C-2 B):

	Stipendi mensili Uomini Lire	Donne Lire
Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Operatore meccanografico addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Personale addetto alla cassa ed ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico) Esattore, esclusi i fattorini o partapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Aiuto pittore e aiuto disegnatore Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Commesso di magazzini Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo Impiegato addetto alle spedizioni	39.900	35.550

Raggruppamento C-3 A):

Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del mamagazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti, tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie) Impiegato addetto al controllo

	Stipendi mensili Uomini Lire	Donne Lire
delle vendite Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Pratico di laboratorio chimico	39.250	34.950

Raggruppamento C-3 B):

Fatturista Squarcista Aiuto commesso con anzianità di servizio da 3 a 5 anni Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato Commesso di bibliotesa circolante Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al conteggio ed alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie	38.900	34.700

Raggruppamento C-4:

Dattilografo Scritturale Archivista, protocollista Schedarista Codificatore (impiegato che traduce in codice i dati contabili, statistici, ecc.) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Addetto agli indirizzi Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio Campionarista, prezzista o addetto ad prezziario (prezzista è addetto alla compilazione dei listini dell' azienda) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente comprese nella predetta elencazione	38.700	34.500

PERSONALE IMPIEGATIZIO
INFERIORE AI 20 ANNI

	Uomini Lire	Donne Lire
con età dai 19 ai 20 anni	32.750	27.300
con età dai 18 ai 19 anni	32.350	26.700
con età dai 17 ai 18 anni	26.050	22.650
con età dai 16 ai 17 anni	25.800	22.500

APPRENDISTI CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

1° anno:	da 19 a 20 anni	25.450	20.850
	da 18 a 19 anni	25.350	20.700
	da 17 a 18 anni	20.600	17.900
	da 16 a 17 anni	20.550	17.850
	sotto i 16 anni	15.650	15.350
2° anno:	da 19 a 20 anni	26.650	21.750
	da 18 a 19 anni	26.550	21.650
	da 17 a 18 anni	21.800	18.750
	da 16 a 17 anni	21.700	18.700
	sotto i 16 anni	16.800	16.150
3° anno:	da 19 a 20 anni	28.450	23.500
	da 18 a 19 anni	28.350	23.150
	da 17 a 18 anni	23.400	20.250
	da 16 a 17 anni	23.300	20.200

PERSONALE
CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D-1:

	Paghe settimanali Uomini Lire	Donne Lire
Banconiere di macelleria, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini Conducente di autotreno	9.850	9.050

Raggruppamento D-2:

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperie, spacci di carne fresca o congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta - Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'in-

	Paghe settimanali Uomini Lire	Donne Lire
grosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione di benzina (pompista) con facoltà di esazione - Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi) Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgone	9.150	8.200

Raggruppamento D-3:

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista	8.950	8.000

Raggruppamento D-4:

Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie, garzone Altro personale con mansioni analoghe	8.850	7.900

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E-1:

Capi operai	10.500	9.500
Operai specializzati	9.500	8.500

Raggruppamento E-2

Operai qualificati	8.950	7.950

Raggruppamento E-3:

Operai comuni .	8.850	7.850

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO
INFERIORE AI 20 ANNI

con età dai 19 ai 20 anni	7.400	6.550
con età dai 18 ai 19 anni	6.750	5.950
con età dai 17 ai 18 anni . . .	5.700	5.100
con età dai 16 ai 17 anni . . .	5.050	4.500
con età dai 15 ai 16 anni . . .	4.050	3.650
con età dai 14 ai 15 anni . .	3.850	3.450

APPRENDISTI
CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

		Paghe settimanali Uomini Lire	Donne Lire
1° anno:	dai 18 ai 20 anni	5.850	4.750
	dai 16 ai 18 anni	4.750	4.150
	dai 14 ai 16 anni	3.650	3.600
2° anno:	dai 18 ai 20 anni	6.100	4.950
	dai 16 ai 18 anni	4.950	4.350
	dai 14 ai 16 anni	3.850	3.800
3° anno:	dai 18 ai 20 anni	6.700	5.500
	dai 16 ai 18 anni	5.550	4.800

MAGGIORAZIONI GIORNALIERE DELLE RETRIBUZIONI PER LE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA

Per le zone del Verbano Cusio e Ossola vengono applicate le seguenti maggiorazioni giornaliere in rapporto alle retribuzioni conglobate suesposte:

	Uomini Lire	Donne Lire
Personale di età superiore ai 20 anni	44,50	39,50
dai 18 ai 20 anni	42,50	31,50
dai 16 ai 18 anni	33,50	28,50
inferiore ai 16 anni	23 —	23 —

SFERA DI APPLICAZIONE

Le retribuzioni conglobate di cui sopra riguardano i comuni di Novara, Domodossola, Verbania, Omegna, Stresa, Arona, Romagnano, Borgomanero, Oleggio, Galliate, Trecate. Per gli altri centri le retribuzioni mensili o settimanali sono ridotte del 3 % (tre per cento).

CONTINGENZA NAZIONALE MINORI
AI 20 ANNI

Personale impiegatizio Circa l'applicazione della contingenza nazionale dopo il conglobamento, per i minori di 20 anni viene applicata quella delle rispettive categorie di appartenenza e di pari età.

Per gli apprendisti con mansioni impiegatizie viene applicata la contingenza della categoria *C*-2 ridotta del 10 % (dieci per cento).

Personale non impiegatizio La contingenza nazionale da applicarsi dopo il conglobamento è quella delle categorie di appartenenza e di pari età.

Per gli apprendisti operai viene applicata la contingenza della categoria *D*-3 ridotta del 10 % (dieci per cento).

ORARIO DI LAVORO
PER IL PERSONALE DISCONTINUO

Per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui all'art. 35 del Contratto nazionale l'orario è il seguente:

— per i dipendenti delle aziende che esercitano il commercio sia all'ingrosso che al dettaglio di generi di abbigliamento, arredamento e merci varie, è di ore 9 il giorno;

— per i dipendenti di aziende che esercitano il commercio sia all'ingrosso che al dettaglio di generi alimentari è di ore 10.

INDENNITA' PER MISSIONI SUPERIORI AL MESE

Oltre alla normale retribuzione, le parti stabiliscono le seguenti indennità minime di trasferta per missioni fuori sede e protrazioni di orario fuori sede, da valere per tutte le categorie avanti elencate e da corrispondersi nei casi e con le norme previste dal contratto nazionale:

2 pasti e pernottamento: Personale con funzioni direttive L. 2.500. — Per tutto il restante personale L. 1.800;

2 pasti e senza pernottamento: Personale con funzioni diretive L. 1.850 — Per tutto il restante personale L. 1.300;

1 pasto o 1 pernottamento: Personale con funzioni direttive L. 1.250 — Per tutto il restante personale L. 900.

CALO MERCI E INVENTARI

A) *Cali.*

Le merci affidate ai gestori, commessi, banconieri di negozio o di spacci di generi alimentari saranno caricate al netto dei cali.

Le merci soggette ai cali sono le seguenti: lardo, pancetta, pasta comune sciolta, formaggio grattugiato, mascarpone, ricotta e scamozza, casone, rotfort, gorgonzola, robbiola, taleggio, dolceverde, smeraldo, pastorella, grasso fuso, carré puntina, cotenne, filetto, fegato di maiale grasso, lombo, piedini, testa, spalla cotta e cruda, bresaola, lingua cotta, crespone extra, cresponetto, filzetta, salame cotto e crudo, salamini, vanilia, salamini cacciatori, salamini aglio, salciccia, mortadella cotta e cruda, bologna, prosciutto cotto senza osso, prosciutto, pane, formaggio, belpaese.

Per semplicità di calcolo si conviene che i cali delle merci che vi sono soggette, ad esclusione del pane e del prosciutto crudo, venga compensata con una riduzione di L. 200 al kg. sul prezzo di realizzo fissato per la carta reale e oleata di cui al punto *C*) del presente articolo. Ciò perchè la esperienza effettuata in diverse aziende ha concordemente dimostrato come tale importo compensi largamente i cali reali.

Quando le consegne di merce soggette a cali non vengono fatte almeno due volte alla settimana, il prezzo di realizzo della carta reale ed oleata verrà decurtato di L. 300 al kg.

Per il pane ed il prosciutto crudo si terrà conto dei seguenti cali direttamente all'atto del carico:

Pane 1 %;

Prosciutto crudo con osso 20 %.

A titolo di raffronto si allega la tabella comparativa dei cali.

B) *Tare.*

Le merci verranno consegnate ai gestori, commessi, banconieri di negozi e spacci di generi alimentari al netto di tara. Lo scomputo della tara verrà fatto all'atto stesso del carico.

Per tara si intende l'imballaggio di qualunque materiale, nonché i liquidi di governo.

Per i salumi lo scarto di vendita nonché il cordame, piombini ecc. non viene scomputato come tara essendo tale scarto già computato nella riduzione del prezzo di carico della carta reale ed oleata compensativa di calo. La stessa cosa vale per i formaggi.

C) *Carta.*

La carta verrà sempre fornita dall'Azienda. Ogni tipo di carta verrà caricata al prezzo medio di realizzo delle merci per cui la carta stessa viene usata. Tale prezzo medio è fissato per la carta reale ed oleata in L. 750 al kg.

Il prezzo concordato subirà al momento del carico le decurtazioni compensative dei cali previsti al punto *A*) del presente articolo. Questo prezzo potrà essere rivisto ogni 6 mesi se una delle Organizzazioni stipulanti ne faccia richiesta. In caso di mancata richiesta di revisione, il prezzo si intende rinnovato per l'altro semestre.

TABELLA DEI CALI

allegata al contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle Aziende commerciali della provincia di Novara.

	Calo
Lardo nostrano e di importazione	1 %
Pancetta tesa	1 %
Pancetta affumicata	1 %
Pancetta arrotolata	1 %
Pasta comune sciolta	1 %
Formaggio reggiano	1 %
Formaggio emmenthal	1 %
Formaggio provolone	1 %
Formaggio olandese danese	1 %
Teste	1.50 %
Spalla cruda	1,50 %
Bresaola	1.50 %
Lingua cotta	1,50 %
Crespone extra	1,50 %
Cresponetto	1,50 %
Filzetta	1,50 %
Salame cotto	1,50 %
Stufolotti	1,50 %
Galantina	1.50 %
Formaggio fontina	1 %
Formaggio grattugiato	1 %
Grasso fuso	1 %
Carré	1.50 %
Coste	1,50 %
Puntina	1,50 %
Cotenne	1,50 %
Filetto	1,50 %

	Calo
Fegato di maiale	1,50 %
Grasso	1,50 %
Lombo	1,50 %
Formaggio mascarpa	1,50 %
Formaggio ricotta e scamozze	1,50 %
Formaggio crescenza	1,50 %
Formaggio casone	1,50 %
Formaggio rodfort	1.50 %
Piedini	1,50 %
Prosciutto cotto senz'osso	7 %
Soppressata	1,50 %
Zampone cotto	1,50 %
Zampone crudo	1,50 %
Salsiccia	2 %
Formaggio bel paese	1,50 %
Formaggio gorgonzola	1,50 %
Formaggio robiola	1,50 %
Formaggio mascarpone	1,50 %
Formaggio dolceverdê	1,50 %
Formaggio taleggio	1,50 %
Formaggio smeraldo	1,50 %
Formaggio pastorella	1,50 %
Salamini vaniglia	2 %
Salamini cacciatori	2 %
Salamini all'aglio	2 %
Mortadelle cotte	2 %
Mortadelle crude	2 %
Mortadella Bologna	2 %

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno atto che restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente contratto integrativo.

DECORRENZA

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° settembre 1958 ed avrà la durata del Contratto Collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1959, SUL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI, CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DI BIELLA

Il 30 settembre 1959,

tra

l'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli, rappresentata dal suo Presidente rag. *Franco Levis*, assistito dal geom. *Giuseppe Giordano* e dal rag. *Piero Galleani;*

e

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal sig. *Giuseppe Ferraris*,

e

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Giovanni Data;*

e

l'Unione Italiana Lavoro (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Luigi Giusti;*

si è stipulato il seguente Contratto integrativo che si rende operante nei confronti del personale dipendente da Aziende commerciali le quali esplicano la loro attività nell'ambito della giurisdizione territoriale della precitata Associazione padronale.

Premessa

I minimi di retribuzione di seguito riportati, in conformità all'art. 1 dell'Accordo nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio in data 28 giugno 1958, risultano comprensivi della paga base tabellare precedente, della indennità di contingenza con i relativi sei punti di scala mobile a tutto il mese di novembre 1956 nonchè dei terzi elementi contrattuali in atto fino alla data della stipulazione del presente Accordo vale a dire l'Indennità caro-pane e l'Indennità mancata mensa, oltre alla aggiunta di una maggiorazione in ragione del 3% (tre per cento) computata sui dianzi precisati elementi delle singole retribuzioni.

Resta escluso dal conglobamento l'importo dei punti di scala mobile derivante dalle periodiche variazioni verificatesi dopo il mese di novembre 1956 che si compendiano nelle quote riportate nell'inclusa tabella, la quale viene a costituire la nuova indennità di contingenza che si rende operante per le Aziende commerciali.

SFERA DI APPLICAZIONE

L'accordo in questione opera per tutte le categorie merceologiche del settore commerciale fatta eccezione per il personale dipendente da: Caffè-Bar, Alberghi, Ristoranti, Panificatori.

ASPETTO NORMATIVO

Per quanto concerne le norme dei vari Istituti contrattuali si rendono integralmente operanti quelle riportate nel Contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da Aziende commerciali stipulato in data 28 giugno 1958.

RETRIBUZIONE ED ORARIO DI LAVORO

Gli stipendi e i salari minimi, si intendono al lordo delle ritenute fiscali e di legge ed inoltre devono considerarsi rimunerativi dell'intero orario di lavoro di otto ore giornaliere o 48 settimanali e di nove ore giornaliere o 54 settimanali per il personale a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

APPRENDISTI

Onde ovviare ad una deficienza del precedente contratto integrativo sono stati stabiliti i nuovi minimi di retribuzione per la categoria degli apprendisti del settore commercio.

Anche in questo caso, il rapporto di apprendistato si intende regolato, in ogni suo aspetto, dalla vigente legislazione e dai disposti contrattuali.

PERSONALE FEMMINILE PRESSO LE AZIENDE DEI « GROSSISTI VINO » ADDETTO AL « LAVAGGIO DELLE BOTTIGLIE »

Viste le particolari e ben definite mansioni che vengono esplicate dal personale femminile addetto alle Aziende all'ingrosso di Vini e Liquori, ed esclusivamente per quanto concerne il « lavaggio delle bottiglie », è stato stabilito un proprio trattamento economico per il personale che svolge la predetta funzione.

DECORRENZA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo, in conformità alle modalità dianzi riportate, avrà decorrenza dal 1° ottobre 1959.

Tabella dei minimi di paga in vigore dal 1° ottobre 1959

1) PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE:

CATEGORIA *A*

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
Raggruppamento A/1 Personale con funzioni di carattere direttivo	72.557	64.806
Raggruppamento A/2 Capo di servizio tecnico o amministrativo Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze Capo dell'ufficio vendite o acquisti Capo dell'ufficio autonomo legale o contenziozo abilitato all'esercizio professionale	64.446	57.906

CATEGORIA *B*

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
Raggruppamento B/1 Capo ufficio Ispettore gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del Raggruppamento *A/2* Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa	51.754	46.026
Raggruppamento B/2 Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nell'azienda di legname Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici semprechè svolgano mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio Capo reparto tecnico di di ciclo meccanografico	47.493	41.785
Raggruppamento B/3 Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero) Creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Commesso stimatore di di gioielleria Ottico diplomato Ottico patentato Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione Vice Caporeparto con funzioni di vendita	46.390	40.682

CATEGORIA *C*

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
Raggruppamento C/1 Contabile di ordine Cassiere comune Commesso vendita Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:		
superiore agli anni 21	40.524	33.975
dai 20 ai 21 anni	40.178	33.504
dai 19 ai 20 anni	38.747	31.245
dai 18 ai 19 anni	38.097	29.877
dai 17 ai 18 anni	32.444	27.956
dai 16 ai 17 anni	32.901	27.597

Raggruppamento C/2 Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere (lo impiegato che aiuta il cassiere nello espletamento delle sue funzioni) Esattore, esclusi i fattorini che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Stenodattilografo Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni Commesso di magazzzino Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Ma-

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
gazziniere Magazziniere anche con funzioni di vendita Impiegato addetto alle spedizioni:		
superiore agli anni 21	36.808	31.382
dai 20 ai 21 anni	36.462	31.051
dai 19 ai 20 anni	35.183	28.082
dai 18 ai 19 anni	34.617	27.485
dai 17 ai 18 anni	29.893	25.648

Raggruppamento C/3 Fatturista Squarcista Aiuto commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti: tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie) Commesso di biblioteca circolante Impiegato addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita anche se svolge azione di sorveglianza Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie o delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico:

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
superiori ai 21 anni	36.176	30.853
dai 20 ai 21 anni	35.778	30.576
dai 19 ai 20 anni	34.560	27.740
dai 18 ai 19 anni	34.115	26.685
dai 17 ai 18 anni	29.439	25.258
dai 16 ai 17 anni	28.840	24.926
inferiore ai 16 anni	23.690	22.145

Raggruppamento C/4 Dattilografo Scritturale Archivista Protocollista Schedarista Addetto agli indirizzi Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio Campionarista Piazzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) Viaggiatore Addetto alla applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. Addetto alla materiale distribuzione dei giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di altri combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici semprechè svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione Codificatore Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera:

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
superiori ai 21 anni	34.837	29.791
dai 20 ai 21 anni	34.491	29.500
dai 19 ai 20 anni	33.283	26.651
dai 18 ai 19 anni	32.812	25.986
dai 17 ai 18 anni	28.227	24.262
dai 16 ai 17 anni	27.909	23.958
inferiore ai 16 anni	22.566	21.153

Apprendisti con mansioni impiegatizie:

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
dai 14 ai 15 anni	7.200	7.200
dai 15 ai 16 anni	11.380	11.200
dai 16 ai 17 anni	18.420	16.370
dai 17 ai 18 anni	18.680	16.550
dai 18 ai 19 anni	21.880	17.720
dai 19 ai 20 anni	22.230	18.120
dai 20 ai 21 anni	22.930	20.630
superiori ai 21 anni	23.130	20.720

2) PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE:

CATEGORIA D

Raggruppamento D/1 Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini Conducente di autotreno:

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
superiori agli anni 20	41.406	36.180
dai 18 ai 20 anni	40.527	35.412
dai 16 ai 18 anni	36.818	32.171

Raggruppamento D/2 Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini Aiuto commesso di negozio e rivendita erbaggi e frutta Aiuto commesso di negozio e spaccio di prodotti da pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P S.) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgoncino Addetto alle pompe stradali per la distribuzione benzina (pompista) con facoltà di esazione Preparatore commissioni:		
superiori agli anni 20	38.169	33.351
dai 18 ai 20 anni	35.726	31.217
dai 16 ai 18 anni	31.233	27.291
inferiori ai 16 anni	25.730	22.483
Raggruppamento D/3 Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatrice e tagliatrice di testata nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista Addetto alle pompe stradali per la distribuzione di benzina (pompista) senza facoltà di esazione:		
superiori agli anni 20	36.738	32.101
dai 18 ai 20 anni	35.089	30.660
dai 16 ai 18 anni	30.069	26.274
inferiori ai 16 anni	24.622	21.515
Raggruppamento D/4 Personale di fatica e addetti alla pulizia Garzone Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:		
superiori agli anni 20	33.003	28.838
dai 18 ai 20 anni	31.546	27.564
dai 16 ai 18 anni	26.780	23.400
inferiori ai 16 anni	21.143	18.474

3) PERSONALE OPERAIO:

CATEGORIA *E*

	Uomini giorno-sett.	Donne giorno-sett.
Raggruppamento E/1		
Operai specializzati:		
superiori agli anni 20	1.510-9.060	— —
dai 18 ai 20 anni	1.457-8.742	— —
Raggruppamento E/2		
Operai qualificati:		
superiori agli anni 20	1.373-8.238	1.252-7.512
dai 18 ai 20 anni	1.311-7.866	1.096-6.576
dai 16 ai 18 anni	1.114-6.684	993-5.958
inferiori ai 16 anni	896-5.376	864-5.184
Raggruppamento E/3		
Operai comuni:		
superiori agli anni 20	1.310-7.860	1.191-7.146
dai 18 ai 20 anni	1.241-7.446	1.038-6.228
dai 16 ai 18 anni	1.079-6.474	864-5.184
inferiori ai 16 anni	818-4.908	808-4.848

Apprendisti con mansioni operaie:

	al giorno	
superiori agli anni 20	872	780
dai 18 ai 20 anni	834	710
dai 16 ai 18 anni	704	625
inferiori ai 16 anni	276	241

Personale femminile addetto al « Lavaggio delle bottiglie » presso aziende all'ingrosso di « vino e liquori »:

	al giorno
superiori agli anni 20	939
dai 18 ai 20 anni	849
dai 16 ai 18 anni	654
inferiori ai 16 anni	564

N. B. *Agli effetti della corresponsione dell'indennità di contingenza si rendono operanti le aliquote stabilite per la Categoria* D. 4.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 21 AGOSTO 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 GIUGNO 1958, PER DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DEL CIRCONDARIO DI BIELLA

Addì, 21 agosto 1958

tra

'Associazione Commercianti del Biellese;

e

a Camera Confederale del Lavoro;

'Unione Sindacale Provinciale;

a Camera Sindacale di Biella;

i è stipulato il seguente Contratto integrativo da valee per i dipendenti delle aziende commerciali.

Il presente contratto sostituisce il precedente integrativo del 22 aprile 1954.

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Per la sfera di applicazione di cui al presente integrativo ci si richiama il Contratto nazionale.

Art. 2.

CLASSIFICA DEL PERSONALE E RELATIVE RETRIBUZIONI

I lavoratori di cui al presente contratto vengono classificati secondo le allegate tabelle con la retribuzione a fianco segnata ragguagliata alla giornata di otto ore ed alla settimana di quarantotto.

Dette retribuzioni conglobate si sono ottenute secondo la paga base, la contingenza, parte della scala mobile (i 6 punti della vecchia serie) ed il caro pane, ciò in conformità a quanto stabilito dall'accordo nazionale.

Eventuali contestazioni circa la classifica di personale non specificato nell'incasellamento saranno demandate per la definizione alle Organizzazioni sindacali territoriali.

Art. 3.

APPRENDISTATO

A maggior chiarimento di quanto specificato dall'articolo 16 del Contratto nazionale si precisa che l'apprendistato non è ammesso per le seguenti qualifiche: usciere portiere custode guardia notturna telefonista fattorino portapacchi sorvegliante imballatore facchino personale di fatica in genere manovale motociclista.

Nelle aziende di commercio materie prime tessili la durata di apprendistato per le categorie operaie non potrà essere superiore ai mesi tre con la sola eccezione degli operai addetti alla cernita e classifica di lane per i quali vale quanto previsto dall'art. 22 del Contratto nazionale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 26 del Contratto nazionale si stabilisce che in caso di licenziamento o dimissioni, per il computo della indennità di anzianità valgano le norme stabilite per i lavoratori compresi nelle categorie a cui l'apprendista si riferisce, senza alcuna riduzione.

Terminato il periodo di apprendistato al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione prevista dalle tabelle salariali per la categoria di appartenenza, tenuti presente l'età ed il sesso.

Agli apprendisti compete la seguente retribuzione:

30% in meno dei rispettivi minimi di categoria se inferiori ai 16 anni;

20% in meno dei rispettivi minimi di categoria se superiori ai 16 anni.

In deroga alle retribuzioni come sopra previste ed al fine di facilitare la assunzione di apprendisti viene concordata la tabella salariale annessa al presente accordo la cui applicazione è subordinata al visto delle Organizzazioni Sindacali.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, fatta eccezione per gli operai dipendenti da aziende di materie prime tessili per i quali è di 40 ore settimanali.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 37 del Contratto nazionale si conviene che le ore straordinarie festive per il personale impiegatizio debbano essere retribuite con la maggiorazione del 50% e le ore notturne per il personale operaio con la maggiorazione del 30%.

Per i dipendenti da aziende di materie prime tessili le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali verranno retribuite con la maggiorazione del 10%.

Art. 6.

FERIE

I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie fissato nella seguente misura:

Personale con mansioni impiegatizie:

dopo un anno di ininterrotto servizio	giorni	12
dal 2° al 6° anno compiuto	»	16
dal 7° al 10° anno compiuto	»	20
dall'11° al 20° anno compiuto	»	25
dal 21° anno in poi	»	30

Personale con mansioni non impiegatizie:

dopo un anno di ininterrotto servizio e fino al 7° anno compiuto	giorni	12
dal 7° e fino al 15° anno compiuto	»	15
dal 15° anno compiuto in poi	»	18

Art. 7.

MALATTIA

Per quanto riguarda il trattamento di malattia valgono le norme previste dal Contratto nazionale.

In deroga si sabilisce che il datore di lavoro, oltre che corrispondere il trattamento economico fissato dal suddetto Contratto, dovrà anticipare al lavoratore la indennità INAM

A sua volta il lavoratore rimborserà al datore di lavoro quanto gli verrà corrisposto dall'Istituto a titolo indennità malattia.

Art. 8.

PREAVVISO

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 89 del Contratto nazionale si stabilisce che il preavviso per il personale operaio della categoria « E » sia di giorni 15 indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 9.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Le parti si richiamano all'art. 91 del Contratto nazionale.

A complemento di esso, si precisa:

per il personale non impiegatizio l'anzianità antecedente al 1° gennaio 1948 verrà liquidata in base ad una settimana lavorativa per ogni anno di servizio, calcolata sulla retribuzione in atto al momento del licenziamento.

In deroga:

al personale non impiegatizio dimissionario spetta l'indennità di licenziamento come se fosse licenziato dal datore di lavoro.

Art. 10.

SOMMINISTRAZIONE DI VITTO E ALLOGGIO

Al personale che fruisce di vitto e alloggio a carico del datore di lavoro dovranno essere operate le seguenti riduzioni sul salario globale in atto:

vitto e alloggio	1/3
due pasti	1/4
un pasto	1/5
alloggio	1/6

Art. 11.

CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore in atto al momento della stipulazione del presente accordo, sia per quanto concerne il trattamento economico che la qualifica, saranno mantenute « ad personam ».

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1958

1. PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *A*

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
Raggruppamento A/1		
Personale con funzioni di carattere direttivo	75.300	72.800
Raggruppamento A/2		
Capo di servizio tecnico o amministrativo Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze Capo dell'ufficio vendite e acquisti Capo di ufficio autonomo legale o contenzioso abilitato all'esercizio professionale	74.300	71.800

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B/1		
Capo ufficio Ispettore Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento *A/2* Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:		
superiori ai 21 anni	60.350	56.450
inferiori ai 21 anni	59.000	55.250
Raggruppamento B/2		
Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di		

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio Capitano di rimorchiatore:		
superiori ai 21 anni	59.350	55.450
inferiori ai 21 anni	58.000	54.250

Raggruppamento B/3

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
Vice capo reparto anche con funzioni di vendita Vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero) Creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Creatore e redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tali soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale) Commesso stimatore di gioiellerie Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1274 Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31, 32 del regio decreto 31 maggio 1928, numero 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:		
superiore ai 21 anni	57.350	53.950
inferiori ai 21 anni	56.000	52.750

CATEGORIA C

Raggruppamento C/1

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
Contabile d'ordine Cassiere comune Traduttore Astatore Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:		
superiori ai 21 anni	43.650	38.550
dai 20 ai 21 anni	43.050	38.150
dai 19 ai 20 anni	41.900	35.400
dai 18 ai 19 anni	41.300	34.950
dai 17 ai 18 anni	36.900	32.500
dai 16 ai 17 anni	36.500	32.150
inferiori ai 16 anni	31.250	29.400

Raggruppamento C/2

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nello espletamento delle sue funzioni) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Aiuto pittore e disegnatore Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discre-

zione concettuale) Stenodattilografo Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie) Magazziniere Magazziniere anche con funzioni di vendita Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo Impiegato addetto alle spedizioni Commesso di magazzino:

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
superiori ai 21 anni	42.950	38.150
dai 20 ai 21 anni	42.600	37.800
dai 19 ai 20 anni	41.500	35.050
dai 18 ai 19 anni	40.850	34.600
dai 17 ai 18 anni	36.500	32.150
dai 16 ai 17 anni	36.050	31.800
inferiori ai 16 anni	30.850	29.050

Raggruppamento C/3

Fatturista Squarcista Aiuto commesso con anzianità di servizio da 3 a 5 anni Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva con contratto di lavoro subordinato Commesso di biblioteca circolante Impiegato addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Addetto al conteggio e alla scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico:

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
superiori ai 21 anni	41.400	36.850
dai 20 ai 21 anni	41.150	36.600
dai 19 ai 20 anni	40.100	34.100
dai 18 ai 19 anni	39.700	33.500
dai 17 ai 18 anni	35.350	31.100
dai 16 ai 17 anni	35.050	30.900
inferiori ai 16 anni	29.850	28.150

Raggruppamento C/4

Dattilografo Scritturale Archivista Protocollista Schedarista Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Addetto agli indirizzi Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
superiori ai 21 anni	39.800	34.550
dai 20 ai 21 anni	39.550	34.300
dai 19 ai 20 anni	38.500	31.850
dai 18 ai 19 anni	38.100	31.200
dai 17 ai 18 anni	33.750	28.850
dai 16 ai 17 anni	33.450	28.650
inferiori ai 16 anni	28.250	25.950

2. PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

	Paga giornaliera Uomini	Paga giornaliera Donne
Capi operai	1.839	1.694

CATEGORIE *D* ED *E*

Raggruppamenti D/1 ed E/1

Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini Conducente di autotreno Operaio specializzato in genere:

	Uomini	Donne
superiori ai 20 anni	1.571	1.371
dai 18 ai 20 anni	1.531	1.266
dai 16 ai 18 anni	1.367	1.178

Raggruppamenti D/2 D/3 D/4 ed E/2 E/3

Aiuto-commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) Aiuto banco-

	Paga giornaliera Uomini Lire	Donne Lire
iere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini Aiuto-commesso di negozi e rivendita di erbaggi e frutta Aiuto-commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere) Addetto alle pompe stradali per distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi) Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgone Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione) Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie Garzone Altro personale con mansioni analoghe Operaio qualificato e comune in genere:		
superiori ai 20 anni	1.478	1.293
dai 18 ai 20 anni	1.437	1.176
dai 16 ai 18 anni	1.275	1.089
inferiori ai 16 anni	1.073	984

Trattamento apprendisti

(tabella concordata in deroga al trattamento normale e la cui applicazione è subordinata al visto delle Organizzazioni sindacali):

	Mensile Uomini e Donne Lire
dai 14 ai 15 anni	14.000
dai 15 ai 16 anni	16.000
dai 16 ai 17 anni	18.000
dai 17 ai 18 anni	21.000
dai 18 ai 19 anni	23.000
dai 19 ai 20 anni	25.000
dai 20 ai 21 anni	27.000

Oltre alle cifre di cui sopra dovrà essere corrisposto l'importo della scala mobile in atto per le rispettive età, riferita alle singole categorie di apprendisti.

TABELLA SCALA MOBILE PER IL MESE DI LUGLIO 1958

Settore commercio

(La presente tabella applicabile per il solo mese di luglio 1958, in quanto da agosto sono scattati altri due punti, rappresenta l'importo che dovrà essere aggiunto alle retribuzioni conglobate comprensive di paga base, contingenza e caro-pane).

1. PERSONALE
CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Qualifiche	Mensile Uomini Lire	Donne Lire
Categoria *A*:		
(*Raggruppamenti A*-1, *A*-2)	3.562	3.562
Categoria *B*:		
(*Raggruppamenti B*-1, *B*-2, *B*-3)		
superiori ai 21 anni	2.691	2.340
inferiori ai 21 anni	2.340	2.015
Categoria *C*:		
(*Raggruppamenti C*-1, *C*-2)		
superiori ai 21 anni	2.002	1.742
dai 20 ai 21 anni	1.924	1.651
dai 19 ai 20 anni	1.846	1.482
dai 18 ai 19 anni	1.703	1.365
dai 17 ai 18 anni	1.469	1.261
dai 16 ai 17 anni	1.352	1.170
inferiori ai 16 anni	1.118	1.040
(*Raggruppamenti C*-3 *C*-4)		
superiori ai 21 anni	1.703	1.482
dai 20 ai 21 anni	1.625	1.417
dai 19 ai 20 anni	1.573	1.326
dai 18 ai 19 anni	1.482	1.170
dai 17 ai 18 anni	1.248	1.066
dai 16 ai 17 anni	1.170	1.014
inferiori ai 16 anni	936	884
APPRENDISTI:		
dai 20 ai 21 anni	1.456	—
dai 19 ai 20 anni	1.417	1.196
dai 18 ai 19 anni	1.326	1.053
dai 17 ai 18 anni	1.118	962
dai 16 ai 17 anni	1.066	910
inferiori ai 16 anni	845	806

2. PERSONALE
CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Qualifiche	Giornaliera Uomini Lire	Donne Lire
Capi operai	103,50	90 —
Categorie *D* ed *E*		
(*Raggruppamenti D*-1 *ed E*-1)		
superiori ai 20 anni	72 —	61 —
dai 18 ai 20 anni	70 —	60 —
dai 16 ai 18 anni	62 —	52,50

Qualifiche	Giornaliera Uomini Lire	Giornaliera Donne Lire
(*Raggr. D*-2, *D*-3, *D*-4, *E*-2, *E*-3)		
superiori ai 20 anni	64.50	55 —
dai 18 ai 20 anni	63 —	46 —
dai 16 ai 18 anni	55 —	43,50
inferiori ai 16 anni	45,50	38,50
APPRENDISTI:		
superiori ai 20 anni	55 —	47 —
dai 18 ai 20 anni	51,50	39,50
dai 16 ai 18 anni	40.50	35 —
inferiori ai 16 anni	32 —	30,50

TABELLA SCALA MOBILE
TRIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 1958

Settore commercio

1. PERSONALE
CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Qualifiche	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
Categoria *A*:		
(*Raggruppamenti A*-1, *A*-2)	5.343	5.343
Categoria *B*:		
(*Raggruppamenti B*-1, *B*-2, *B*-3)		
superiori ai 21 anni	4.030	3.510
inferiori ai 21 anni	3.497	3.016
Categoria *C*:		
(*Raggruppamenti C*-1, *C*-2)		
superiori ai 21 anni	3.003	2.613
dai 20 ai 21 anni	2.886	2.470
dai 19 ai 20 anni	2.769	2.223
dai 18 ai 19 anni	2.548	2.054
dai 17 ai 18 anni	2.197	1.885
dai 16 ai 17 anni	2.028	1.755
inferiori ai 16 anni	1.677	1.560

Qualifiche	Mensile Uomini Lire	Mensile Donne Lire
(*Raggruppamenti C*-3 *C*-4)		
superiori ai 21 anni	2.548	2.210
dai 20 ai 21 anni	2.431	2.119
dai 19 ai 20 anni	2.366	1.989
dai 18 ai 19 anni	2.210	1.755
dai 17 ai 18 anni	1.872	1.599
dai 16 ai 17 anni	1.755	1.521
inferiori ai 16 anni	1.404	1.326
APPRENDISTI:		
dai 20 ai 21 anni	2.184	—
dai 19 ai 20 anni	2.132	1.794
dai 18 ai 19 anni	1.989	1.573
dai 17 ai 18 anni	1.677	1.443
dai 16 ai 17 anni	1.586	1.365
inferiori ai 16 anni	1.261	1.196

2. PERSONALE
CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

Qualifiche	Uomini giorn.	Uomini oraria	Donne giorn.	Donne oraria
Capi operai	155 —	19,38	135 —	16,88
Categorie *D* ed *E*:				
(*Raggruppamenti D*-1 *ed E*-1)				
superiori ai 20 anni	108 —	13,50	91,50	11,44
dai 18 ai 20 anni	105 —	13,12	89 —	11,13
dai 16 ai 18 anni	93 —	11,63	79 —	9,88
(*Raggr. D*-2, *D*-3, *D*-4, *E*-2, *E*-3)				
superiori ai 20 anni	97 —	12,13	82,50	10,31
dai 18 ai 20 anni	94 —	11,75	69 —	8,63
dai 16 ai 18 anni	82,50	10,31	65 —	8,13
inferiori ai 16 anni	68,50	8,56	57,50	7,19
APPRENDISTI:				
superiori ai 20 anni	82,50	10,31	70,50	8,81
dai 18 ai 20 anni	77 —	9,63	59 —	7,38
dai 16 ai 18 anni	61 —	7,63	52 —	6,50
inferiori ai 16 anni	48 —	6 —	45.50	5,69

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1084.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate.

Relazione al Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate.

Signor Presidente,

l'unito decreto legislativo, che mi onoro di sottoporLe, regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027, i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958 relativo ai lavoratori dipendenti da aziende acquedottistiche municipalizzate.

L'art. 50 del contratto medesimo prevede la costituzione di un Commissione paritetica interpretativa, cui è demandata la decisione delle controversie eventualmente insorgenti nella interpretazione ed applicazione del contratto.

Ad evitare dubbi interpretativi, deve escludersi che tale Commissione paritetica interpretativa costituisca una giurisdizione speciale. In conseguenza deve ritenersi che le parti possono sempre avvalersi della facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Roma, addì 2 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 20 aprile 1956, e relativo allegato, per il ricalcolo annuale delle retribuzioni delle classi intermedie per le categorie impiegatizie delle aziende acquedottistiche municipalizzate, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie, con l'assistenza della Confederazione della Municipalizzazione, e la Federazione Italiana Lavoratori degli Acquedotti, la Federazione Italiana Lavoratori Gas Acquedotti, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana Lavoratori Gas Acquedotti;

Visto l'accordo interconfederale 12 aprile 1957, sulla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da aziende municipalizzate, stipulato tra la Confederazione della Municipalizzazione e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958, e le relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo nazionale 20 aprile 1956;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo nazionale 19 febbraio 1955, richiamato dal predetto contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958 ed allo stesso allegato:

Visto l'accordo collettivo nazionale 26 aprile 1960, per il rinnovo, con modifiche, del contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, con l'assistenza della Confederazione della Municipalizzazione, e la Federazione Italiana degli Acquedotti, la Federazione Italiana Lavoratori Gas Acquedotti, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana Lavoratori Pubblici Servizi;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 205 del 6 ottobre 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

l'accordo collettivo nazionale 20 aprile 1956, relativo al ricalcolo annuale delle retribuzioni delle classi intermedie per le categorie impiegatizie delle aziende acquedottistiche municipalizzate;

l'accordo interconfederale 12 aprile 1957, relativo alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da aziende municipalizzate;

il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958, relativo ai dipendenti da aziende acquedottistiche municipalizzate;

l'accordo collettivo nazionale 26 aprile 1960, relativo al rinnovo con modifiche del predetto contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole del contratto 19 febbraio 1955, richiamate dal contratto collettivo nazionale 21 aprile 1958 ed allo stesso allegate.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 23. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 20 APRILE 1956 PER IL RICALCOLO ANNUALE DELLE RETRIBUZIONI DELLE CLASSI INTERMEDIE PER LE CATEGORIE IMPIEGATIZIE DELLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE MUNICIPALIZZATE

L'anno 1956, il giorno 20 aprile

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE (F.N.A.M.G.A.V.), rappresentata dallo ing. *Alessio Ragazzoni* assistito dal dott *Giuseppe Giacchetto*. Segretario generale della Federazione e dall'ing. *Felice Urbinati* Capo del servizio sindacale della CoM

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEGLI ACQUEDOTTI (F.I.L.D.A.), rappresentata dai sigg.: rag. *Manlio Bonazzi* rag. *Mario Giusti* e *Renzo Lombardelli*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI GAS ACQUEDOTTI (Federgas Acqua), rappresentata dal sig. *Normanno Simoni*, assistito dall'ing. *Salvatore Bruno* dell'Ufficio sindacale della C.I.S.L.;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI GAS ACQUEDOTTI (U.I.L. Gas Acqua), rappresentata dai sigg.: *Biagio Rocchi* e rag. *Amleto Passaretti*;

allo scopo di ristabilire periodicamente i rapporti iniziali tra le retribuzioni minime conglobate delle classi intermedie delle diverse categorie con le retribuzioni della categoria base e di quelle superiori

si conviene

di dare applicazione al 1° gennaio di ogni anno al ricalcolo previsto dal 3° comma lettere *a*) e *b*) dell'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 febbraio 1955. (V. All. 1).

Tale ricalcolo, per i punti dell'indennità di contingenza già maturati, si effettua con decorrenza dal 1° aprile 1956.

ALLEGATO

ACCORDO 19 FEBBRAIO 1955 PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE MUNICIPALIZZATE

L'anno 1955, il giorno 19 del mese di febbraio, in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie si sono riuniti:

— per la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE, i sigg.: dott. ing. *Alessio Ragazzoni* avv. *Gian Paolo Ferrari*, dott. *Ennio Sbano*, avv. *Antonino Stancanelli* ed avv. *Enrico Vivona*, con l'assistenza del Segretario generale della Federazione dott *Giuseppe Giachetto* e del Capo del servizio sindacale della Co.M., dott. ing. *Felice Urbinati*;

— per la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEGLI ACQUEDOTTI (F.I.L.D.A.) i sigg.: rag. *Manlio Bonazzi* Segretario generale, *Renzo Lombardelli* e geom. *Luigi Perrot* Vice segretari nazionali, *Clemente Scanavino*, *Giuseppe Facheris*, *Lorenzo Di Vincenzo* e rag. *Mario Giusti*;

— per la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI GAS ACQUEDOTTI (Federgas-Acqua) rappresentante altresì per delega il Sindacato Lavoratori Aziende Gas-Acquedotti aderenti alla Camera Confederale del Lavoro di Trieste i sigg.: *Normanno Simoni* Segretario nazionale, rag. *Pier Renzo Gigli* e *Alberto Giovannelli* Vice segretari nazionali, *Flavio Ricciotti*, *Romolo Salvi*, con la assistenza dell'Ufficio sindacale della C.I.S.L. rappresentato dal Segretario generale aggiunto dott *Bruno Storti* e dal dott ing. *Salvatore Bruno*;

— per la UNIONE ITALIANA LAVORATORI GAS ACQUEDOTTI (U.I.L. Gas-Acqua) il sig. *Attilio Carroni*;

i quali hanno stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Acquedottistiche Municipalizzate.

(*Omissis*).

Art. 22.

RETRIBUZIONE

A) Retribuzione minima conglobata.

La retribuzione minima conglobata è quella risultante dalle tabelle allegate al presente contratto, modificate secondo le variazioni della scala mobile, a norma del punto *B*), terzo comma, del presente articolo.

Per quelle aziende ove siano in atto Regolamenti aziendali che prevedono suddivisioni in classi o gradi della 1ª, 2ª e 3ª categoria impiegatizia le retribuzioni minime conglobate di cui alle tabelle allegate al presente contratto si intendono riferite alle classi o gradi inferiori.

Ai fini della determinazione della retribuzione minima conglobata delle classi o gradi superiori:

a) per la 1ª categoria tale retribuzione minima viene ricostituita mantenendo lo stesso scarto percentuale già esistente presso le singole Agenzie tra la somma degli elementi conglobati dei due gradi;

b) per la 2ª e 3ª categoria la retribuzione minima dei gradi superiori viene ricostituita in modo da conservare proporzionalmente inalterate le distanze aziendalmente preesistenti rispetto agli elementi conglobati tanto della categoria base quanto della categoria superiore.

Le retribuzioni minime conglobate di cui sopra sono ridotte per i minori di ambo i sessi nelle seguenti misure:

— tra i 20 e i 21 anni compiuti del 5%
— tra i 18 e i 20 anni compiuti del 9%
— tra i 16 e i 18 anni compiuti del 27%
— sotto i 16 anni del 50%

Sono conservate « ad personam » per i minori di ambo i sessi, che già ne beneficiano, percentuali di riduzione più favorevoli eventualmente in atto presso le singole aziende.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 APRILE 1957 SULLA SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Addì 12 aprile 1957, in Roma,

tra

la Confederazione della Municipalizzazione, rappresentata dall'avv. *Libero Dordoni,* Presidente della Commissione Sindacale Confederale, assistito dallo ing. *Felice Urbinati,* Capo del Servizio Sindacale Confederale,

la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G. I.L., rappresentata dal sen. *Renato Bitossi* e dall'on. *Fernando Santi,* assistiti dall'avv *Eugenio Giambarda* e dai sigg. *Guido Antonizzi, Valentino Invernizzi, Zeno Cinti, Manlio Bonazzi, Mario Giusti, Dante Piccioni* e on. *Giulio Montelatici,*

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I. S.L.), rappresentata dal suo Segretario confederale dott. *Paolo Cavezzali,* assistito dall'ing. *Salvatore Bruno* e dai sigg. *Carlo Tavarri Normanno Simoni, Giulio Martelli, Giulio Pettinelli,* dott *Settimio Formentini, Gaetano Abate* e *Gennaro Cangiullo*

e

l'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), rappresentata dal suo Segretario sindacale *Raffaele Vanni,* assistito dal sig. *Sergio Cesare* e dai sigg. *Mario Zuppiroli, Angelo Maggi, Mario di Mario, Umberto Pagani* e *Attilio Carroni,*

si è convenuto quanto segue:

(*Omissis*).

Tabelle I, II, IV, V, VI

(*Omissis*).

Tabella III Acquedotti

Valori del punto, in L/giorno, validi per uomini e donne adulti, dal 1° febbraio 1957:

Categorie	Gruppo territ. A	Gruppo territ. B
Impiegati:		
1ª	34,23	29,44
2ª	25,80	22,19
3ª	19,20	16,51
4ª	16,27	13,99
Operai:		
Specializzati	20,73	17,83
Qualificati	18,59	15,44
Comuni	17 —	14,62
Manovali	14,30	12,30

Le riduzioni percentuali per i minori si applicano direttamente sulle retribuzioni conglobate degli adulti, coi valori previsti dall'articolo 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 febbraio 1955.

Gruppi territoriali:

Gruppo A: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana, e le provincie di Ancona, Bari, Napoli, Palermo, Roma, Salerno e Taranto.

Gruppo B: Marche (esclusa la provincia di Ancona), Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi, Campania (escluse le provincie di Napoli e di Salerno), Puglie (escluse le provincie di Bari e di Taranto), Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa la provincia di Palermo) e Sardegna.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 21 APRILE 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE MUNICIPALIZZATE

L'anno 1958, il giorno 21 del mese di aprile, in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie, si sono riunite:

la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE (F.N.A.M.G.A.V.), rappresentata dai sigg.: rag. *Gino Biasiolo,* ing. *Alessio Ragazzoni,* assistiti dal Segretario generale avv. *Tito Molinari,* dal Capo dell'Ufficio sindacale della Co.M. ing. *Felice Urbinati* e dal sig. *Renato Losco;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEGLI ACQUEDOTTI (F.I.L.D.A.), rappresentata dal Segretario generale rag. *Manlio Bonazzi, assistito* dal Vice-segretario nazionale sig. *Giuseppe Facheris* e dai sigg.: *Mario Radente,* dott. *Eligio Boccadoro, Giuseppe Boldi, Umberto Cesaroni, Giovanni De Luca* e dal rag. *Mario Giusti;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI GAS ACQUEDOTTI (FEDERGAS Acqua) rappresentata dal Segretario nazionale sig. *Alberto Giovannelli* e dai sigg.: geom. *Oliviero Callegari,* geom. *Marcellino Ferrero, Rodolfo Orlandini,* assistiti dal sig. *Luigi Martini* della F.I.S.P. e dall'ing. *Salvatore Bruno* dell'Ufficio Sindacale della C.I.S.L.;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI GAS ACQUEDOTTI (U.I.L. Gas Acqua), rappresentata dal Segretario generale signor *Umberto Pagani,* dell'Addetto sindacale signor *Luigi Lapparelli* e dai sigg.: *Lorenzo di Vincenzo, Italiano Borgognoni* e *Quinto Ricciardi;*

le quali hanno stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende acquedottistiche municipalizzate:

Art. 1.

APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende municipalizzate d'Italia che esercitscono, sia separatamente che congiuntamente, le attività di captazione, trasporto e distribuzione di acqua ed i loro dipendenti ad eccezione di coloro i quali hanno la qualifica di dirigente.

Il presente contratto si applica anche ai dipendenti delle aziende miste cui già si applicava il precedente Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 febbraio 1955 scaduto il 31 dicembre 1957. Sarà applicato altresì ai dipendenti acquedottisti delle aziende miste di nuova costituzione, salvo che per essi le parti interessate concordino l'applicazione di altro contratto nazionale riguardante i lavoratori di diverso servizio gestito dalla medesima azienda.

L'azienda dovrà consegnare ad ogni dipendente copia del presente contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.

L'applicazione del presente contratto è subordinata agli adempimenti della legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi (*).

NORMA TRANSITORIA. Riportiamo qui di seguito la norma transitoria di cui al successivo art. 51 lettera *a*):

Personale addetto alla pulizia o alla mensa. — Nelle aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere, l'azienda dovrà concordare con le organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro.

Art. 2.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'assunzione del personale viene effettuata dalle aziende in conformità alle norme contrattuali e a quelle di legge sul collocamento della mano d'opera.

L'aspirante dovrà sottoporsi a visita da parte di medico di fiducia dell'azienda per l'accertamento della sua sana costituzione fisica o della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrà essere assunto.

Qualora si verificasse vacanza di posto, e questo dovesse essere conservato, l'azienda si avvarrà del personale in servizio quando ne siano riconosciute le attitudini e i requisiti necessari.

L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera nella quale dovranno essere specificate:

1) la data di inizio del rapporto di lavoro;

2) la qualifica e la categoria di assegnazione;

3) il trattamento economico iniziale;

4) la durata del periodo di prova;

5) la zona di lavoro e, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, la località dove il lavoratore deve fissare la propria residenza.

Qualora l'azienda richiedesse per l'assunzione il possesso di diploma di scuola media superiore, il lavoratore dovrà essere inquadrato almeno nella 2ª categoria impiegatizia.

(*) Comma aggiunto in base all'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, vengono richiamate le norme di legge.

A tutti gli effetti del presente contratto, si intende per dipendente « effettivo » il lavoratore che non sia stato assunto con contratto a termine e che abbia superato il periodo di prova.

Per le assunzioni le aziende potranno valutare l'opportunità di dare la precedenza, a parità di condizioni personali e tenendo conto di particolari condizioni disagiate familiari, ai figli dei dipendenti deceduti in servizio o collocati a riposo, e semprechè gli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti.

Art 3.

PERIODO DI PROVA

Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui al successivo art. 5, è soggetto ad un periodo di prova.

Il periodo di prova è fissato:

a) per gli impiegati di 1ª categoria da un minimo di tre mesi a non oltre sei mesi;

b) per tutti gli altri lavoratori, da un minimo di un mese a non oltre tre mesi.

Non sono ammesse nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova.

La malattia, anche se derivante da infortunio, sospende il periodo di prova il quale verrà ripreso, al termine della malattia stessa (*).

La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore stesso è stato assegnato

Durante il periodo di prova che superi i minimi di cui al 2° comma del presente articolo, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.

Trascorsi i periodi minimi sopra indicati, qualora avvenga il recesso dal rapporto, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora il recesso avvenga per iniziativa del lavoratore, prima della scadenza dei periodi minimi, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore passa effettivo a tutti gli effetti del presente contratto.

In caso di conferma, il periodo di prova viene computato nella anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 4.

APPRENDISTATO

Le norme per l'applicazione della legge e del regolamento sullo apprendistato saranno trattate in occasione del primo rinnovo del presente contratto.

(*) Comma aggiunto in base all'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

Art. 5.

ASSUNZIONE A TERMINE

Le aziende, per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.

Il rapporto di lavoro di detto personale sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto o delle quali il contratto stesso non escluda la applicazione.

La durata del contratto a termine non potrà superare i sei mesi, salvo che:

a) si tratti di personale necessario o alla realizzazione di una opera o all'esercizio temporaneo di un servizio che si prevede rispettivamente dover essere completato o cessar entro un termine relativamente breve, nel qual caso il contratto a termine potrà perdurare sino al completamento dell'opera o alla cessazione del servizio;

b) si tratti di personale destinato a sostituire dipendenti chiamati o richiamati alle armi, assenti per malattia, per gravidanza e per aspettativa, nei quali casi il contratto a termine potrà perdurare per tutto il periodo di assenza del dipendente sostituito.

Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti, ed in particolare quando possa ritenersi che la assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto le organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.

Il lavoratore che venisse trattenuto in servizio presso l'azienda dopo la scadenza del contratto a termine, si intenderà assunto da tale data in qualità di effettivo senza dover sottostare ad alcun periodo di prova.

Al detto lavoratore verrà riconosciuta una anzianità per il servizio prestato col rapporto a termine non superiore al massimo del periodo di prova consentito per la sua categoria.

Il lavoratore passato effettivo ai sensi del comma precedente avrà diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità per la durata del contratto a termine, escluso il periodo computato quale periodo di prova e come tale incluso nell'anzianità di servizio effettivo.

Art. 6.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva non fa cessare il rapporto di lavoro, che resta in tal caso sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità.

Al dipendente richiamato alle armi verrà applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Tuttavia, in caso di richiamo alle armi contenuto entro un massimo di tre mesi, l'azienda corrisponderà al lavoratore la retribuzione globale per il periodo di assenza con detrazione delle competenze militari da lui percepite.

Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovrà presentarsi all'azienda per riprendere servizio, salvo nel caso di forza maggiore, entro il termine di un mese dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo: in mancanza sarà considerato dimissionario.

Art. 7.

ANZIANITÀ

Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo il rapporto a termine, la decorrenza della anzianità avviene ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente contratto.

L'anzianità del dipendente si computa ad anni senza tener conto dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti. Le eventuali frazioni di anno residue saranno computate a mesi; le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni saranno computate per mese intero.

Le particolari anzianità convenzionali concesse liberamente dalle aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente avranno i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione.

Le anzianità derivanti da riconoscimento di benemerenze nazionali varieranno l'anzianità del lavoratore secondo le norme del successivo art. 8.

Art. 8.

BENEMERENZE NAZIONALI

1. — Ai lavoratori che abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti in zona di operazioni nelle guerre 1915-18, 1935-36, 1940-45 (compresi in questi i partigiani combattenti e gli adibiti alla bonifica di campi minati), verrà riconosciuta una anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle ferie, della assenza per malattie, del preavviso e del trattamento di quiescenza, e comunque a tutti gli effetti previsti dal presente contratto, nella seguente misura:

a) per coloro che hanno prestato servizio complessivamente per almeno sei mesi in reparti combattenti in zona di operazioni in qualità di militari o assimilati o che siano stati adibiti alla bonifica di campi minati, il tempo trascorso nei reparti suddetti è computato in aumento alla anzianità.

Le frazioni di anno inferiori a mesi 6 vengono calcolate per difetto, quelle superiori a 6 mesi per eccesso;

b) il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti o dai campi minati per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti suddetti;

c) a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, sarà computato come servizio prestato nei reparti combattenti o nei campi minati quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio:

d) sono inoltre dovute:

1) una maggiore anzianità convenzionale di servizio di due anni per coloro che siano decorati al valore ovvero siano mutilati od invalidi ascritti alle prime sei categorie;

2) una maggiore anzianità convenzionale di un anno per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra od abbiano riportato ferite ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie.

Le anzianità di cui alle suddette lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono cumulabili tra di loro. Non sono cumulabili fra loro quelle di cui ai punti 1) e 2) della lettera *d*).

2. — Ai mutilati ed invalidi del lavoro, ai mutilati ed invalidi civili di guerra e a quelli per servizio militare verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra (*).

Per il riconoscimento ai mutilati ed invalidi del lavoro degli stessi benefici previsti dal C.C.N.L. a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ciascun mutilato ed invalido del lavoro che ne abbia diritto, dovrà essere considerato facente parte della stessa categoria in cui sarebbe stato classificato un mutilato od invalido di guerra con pari lesioni o infermità, sulla base della tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Nei casi dubbi o di divergenza per l'assegnazione ad una delle categorie previste per i mutilati di guerra, la assegnazione verrà fatta dalla competente Commissione medica militare cui spetta stabilire la classificazione in categoria dei mutilati ed invalidi di guerra su presentazione dell'accertamento medico fatto dall'INAIL.

3. — La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata:

a) dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, annotati dalle benemerenze di guerra, rilasciati dalla Autorità militare, nonchè dalla dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale Militare Ufficiale del 1922 per la guerra 1915-18, alla circolare n. 427 del Giornale Militare Ufficiale del 1937 per la guerra 1935-36, alla circolare n. 003500/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'Esercito per la guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per gli adibiti alla bonifica dei campi minati, da un documento rilasciato dalle competenti Autorità:

c) per i reduci dalla prigionia, da una dichiarazione della competente Autorità militare, comprovante tale qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della loro cattura e durante il periodo di prigionia;

d) per i reduci dalla deportazione, la qualità dovrà risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

e) per gli invalidi delle guerre 1915-18, 1935-36, 1940-45, la qualifica di invalido e la relativa categoria dovranno risultare da un certificato rilasciato dal Ministero del Tesoro — Direzione Generale delle Pensioni di guerra;

f) comunque da tutti quei documenti che siano ritenuti necessari per meglio dimostrare il passato militare del richiedente.

4. — La richiesta per ottenere i benefici per merito di guerra e per merito di lavoro di cui sopra, con la eventuale riserva di presentare successivamente i documenti di cui al precedente punto 3, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, dal lavoratore di nuova assunzione entro un mese dalla data della comunica-

———

(*) Il primo comma del paragrafo 2 è stato così modificato dall'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

zione di conferma in servizio effettivo (*). In caso di sopravvenienza di riconoscimento ufficiale del titolo al lavoratore durante il servizio effettivo, la richiesta stessa, sempre a pena di decadenza, dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data della comunicazione all'interessato del riconoscimento da parte della competente Autorità.

5. — Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo, agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità, coloro che già abbiano goduto di tali benefici presso altre aziende od enti e ciò fino al limite dei benefici effettivamente goduti.

6. — Le anzianità convenzionali di cui sopra, agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, operano come un'aggiunta, fittiziamente successiva nel tempo, all'anzianità di servizio, quindi ogni anno di anzianità convenzionale comporta una maggiorazione del 3 % sulla retribuzione base da aggiungersi alle altre maggiorazioni già dovute per le anzianità di servizio effettivamente compiuto.

7. — Per il personale nuovo assunto il calcolo dell'anzianità convenzionale di cui al presente articolo, verrà fatto con decorrenza dalla data di assunzione mentre per il personale in servizio con riconoscimento sopraggiunto delle benemerenze nazionali il calcolo medesimo verrà fatto con decorrenza dalla data di conferimento della benemerenza.

8. — Per quanto non previsto nel presente articolo vengono richiamate le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, all'art. 3 comma 2 del regio decreto 29 settembre 1923, n. 2073, al regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868, al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e alle altre disposizioni legislative in materia.

Art. 9.

DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO

La durata settimanale del lavoro è fissata in:

— 42 ore per gli impiegati e in

— 48 ore per gli operai.

Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, la durata normale della prestazione è stata fissata come appresso:

a) 48 ore settimanali per gli uscieri, fattorini e autisti di vettura;

b) 54 ore settimanali per i guardiani delle opere di presa, dei serbatoi, dei canali, guardiani notturni, ecc.:

c) 60 ore settimanali per i custodi, portieri, guardiani diurni.

Gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell'azienda, ad una prestazione fino a 48 ore settimanali. In tal caso viene corrisposta all'impiegato una indennità pari alla retribuzione individuale rapportata alle ore di prestazione in più dalle 42 alle 48 ore.

NORMA DI ATTUAZIONE. — Riportiamo qui di seguito la norma di attuazione di cui al successivo art. 51 lettera *h*):

La durata settimanale del lavoro, stabilita in ore 42 ed in ore 48 rispettivamente per gli impiegati e per gli operai con mansioni a carattere non discontinuo dallo art. 9 del presente contratto collettivo, verrà ridotta solamente per i predetti lavoratori in ore 41 per i primi ed in ore 46 per i secondi in quelle aziende in cui non sussista una delle seguenti condizioni:

a) tutti i conti consuntivi degli ultimi cinque anni siano stati chiusi in passivo. Tuttavia, verificandosi la predetta condizione, ove le organizzazioni nazionali sindacali ritenessero che la riduzione dell'orario di lavoro potrebbe essere attuata senza alcun onere economico per esuberanza di personale, la riduzione verrà attuata nell'azienda interessata dopo concorde accertamento fra le parti contraenti:

b) la riduzione dell'orario di lavoro di cui sopra comporti un aumento del numero del personale superiore al 3 %.

Saranno fatte salve le condizioni di miglior favore in materia di orario di lavoro esistenti nelle singole aziende.

Agli impiegati il cui lavoro è attualmente connesso con quello delle maestranze la indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 9 verrà commisurata in 6 ore anzichè 5; tale trattamento deve intendersi conservato « ad personam ». (*)

Art. 10.

ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con apposito ordine di servizio.

I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario di lavoro determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e le necessità del compito. Ove ne derivi per il lavoratore un maggior onere gli viene concessa una adeguata indennità.

Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori della abituale località o posto di lavoro, l'orario decorre dall'ora di presentazione al posto di ritrovo.

Il tempo occorrente per il viaggio dal posto di ritrovo a quello di lavoro verrà a tutti gli effetti considerato come lavoro effettivo.

Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando sia stato sostituito.

Art. 11.

SUDDIVISIONE DELLE AZIENDE IN CATEGORIE

Agli effetti previsti dal presente contratto le aziende sono suddivise, a seconda del numero complessivo degli abitanti dei Comuni nell'interesse dei quali esplicano

(*) L'ultima frase del 1° periodo del paragrafo 4 è stata così modificata dall'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

(*) Norma aggiunta in base all'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

ervizi di cui all'art. 1 del presente contratto, nelle uenti categorie:

1ª Categoria: oltre i 200.000 abitanti;

2ª Categoria: da 100.001 a 200.000 abitanti;

3ª Categoria: da 10.000 a 100.000 abitanti.

Art. 12.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI IN CATEGORIE

In relazione alle mansioni svolte gli impiegati sia cnici che amministrativi vengono così classificati:

1ª Categoria: Impiegati di concetto che hanno funoni direttive oppure mansioni di particolare imporınza per ampiezza e natura tali che implichino analoıe notevoli responsabilità;

2ª Categoria: Impiegati di concetto;

3ª Categoria: Impiegati d'ordine;

4ª Categoria: Personale subalterno e cioè: uscieri, ttorini, portieri.

La prima, la seconda e la terza categoria possono, ell'ambito di ogni azienda, qualora se ne ravvisi l'oportunità, essere suddivise in due classi mediante acrdi locali. Tale suddivisione sarà fatta in rapporto ll'importanza ed al rilievo delle mansioni a ciascun npiegato affidate.

In relazione alle mansioni svolte dagli operai vengono sì classificati:

1ª Categoria: Operai specializzati o qualificati proetti (quelli cioè che compiono a regola d'arte i lavori ı maggiore importanza e complessità nell'ambito del ropric mestiere);

2ª Categoria: Operai qualificati (quelli cioè che seguono lavori per i quali è necessario essere in possesso di una specifica capacità professionale);

3ª Categoria: Operai comuni (quelli cioè che eseuono lavori per i quali è necessaria una generica apacità di mestiere):

4ª Categoria: Manovali, personale di fatica e garoni.

Art. 13.

RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI

La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilnente.

Con la espressione « retribuzione base » (1) si intenlono i minimi determinati per le varie categorie dei avoratori nelle tabelle contenute nell'allegato *A* al resente contratto e nell'art. 15.

Con la espressione « retribuzione individuale » si inende la retribuzione base maggiorata degli aumenti eriodici di anzianità e di merito, nonchè degli even-uali assegni « ad personam ».

Con la espressione « retribuzione globale » si intende a somma della retribuzione individuale e delle indenıità a carattere continuativo con esclusione di quanto orrisposto a titolo di rimborso spese anche se foretizzato.

(1) Già retribuzione minima conglobata.

Art. 14.

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA

La retribuzione oraria, nei vari aspetti come definiti nell'articolo precedente, si ottiene dividendo la retribuzione mensile:

a) per 175 per gli impiegati;

b) per 200 per gli operai e per il personale di cui al 2° comma dell'art. 9 del presente contratto.

La retribuzione giornaliera si ottiene, tanto per gli impiegati quanto per gli operai, dividendo per 25 la retribuzione mensile.

Art. 15.

RETRIBUZIONE BASE E SUE VARIAZIONI

La retribuzione base è quella fissata nelle tabelle di cui all'allegato *A* del presente contratto.

Per quelle aziende ove siano in atto regolamenti aziendali che prevedono suddivisioni in classi o gradi della 1ª, 2ª e 3ª categoria impiegatizia le retribuzioni base di cui alle tabelle allegate al presente contratto si intendono riferite alle classi o gradi inferiori.

Per determinare la retribuzione base delle classi intermedie, si aggiunge a quella delle classi inferiori lo scarto percentuale esistente tra le stesse classi e quella della classe inferiore. Tale scarto percentuale va determinato sulla retribuzione di fatto al 31 dicembre 1957 dopo aver applicato l'accordo 20 aprile 1956. Se nel corso dell'anno solare si verificherà, per effetto della scala mobile, una diminuzione della percentuale concordata, questa sarà ricalcolata sulle nuove retribuzioni base in atto al 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

Alla retribuzione base sono apportate le seguenti variazioni:

1. — In relazione alle categorie delle aziende di cui al precedente art. 11:

a) riduzione dell'1,50 % per i dipendenti delle aziende di 2ª categoria;

b) riduzione del 3 % per i dipendenti delle aziende di 3ª categoria.

2. — In relazione all'età dei lavoratori:

Per i minori di età di ambo i sessi una riduzione nelle seguenti misure:

tra i 20 e i 21 anni compiuti	del	5 %
tra i 18 e i 20 anni compiuti	del	9 %
tra i 16 e i 18 anni compiuti	del	27 %
sotto i 16 anni	del	50 %

3. — In relazione alla scala mobile.

Le norme esistenti sulla indennità di contingenza (accordo interconfederale 12 aprile 1957 Art. 4 dell'accordo interconfederale 2 dicembre 1954) restano in vigore agli effetti della determinazione dei valori del punto e delle variazioni relative: l'ammontare di dette variazioni che dovessero verificarsi dopo la data di decorrenza del presente contratto modificherà automaticamente a partire dalla data di maturazione la misura della retribuzione base di cui alle tabelle contenute nell'allegato *A* del contratto stesso.

NORME TRANSITORIE. — Riportiamo qui di seguito le norme transitorie di cui al successivo art 51, lettere *c*) e *d*):

c) *Variazione della retribuzione dei minori di ambo i sessi.* — Sono conservate « ad personam » per i minori di ambo i sessi che già ne beneficiano, le percentuali di riduzione più favorevoli eventualmente in atto presso le singole aziende.

d) *Variazione delle retribuzioni secondo la scala mobile.* — Agli effetti del computo delle variazioni delle retribuzioni secondo la scala mobile, le provincie di Ancona, Bari, Palermo, Salerno e Taranto, restano assegnate al gruppo territoriale A agli effetti dei valori del punto previsti dai vigenti accordi.

Art. 16.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Al lavoratore effettivo, allo scadere di ogni anno, spetta un aumento del 3 per cento sulla retribuzione base della categoria cui appartiene fino al raggiungimento del 78%, che non potrà mai essere superato, neppure con l'aggiunta delle maggiorazioni per benemerenze nazionali riconosciute ai sensi dell'art. 8 del presente contratto.

In caso di passaggio di categoria il lavoratore avrà diritto, oltre agli aumenti di anzianità già acquisiti, come detto nel quarto comma dell'art. 26 del presente contratto, a scatti annuali di anzianità sulla retribuzione base della nuova categoria fino a raggiungere il 78 % della retribuzione base della nuova categoria stessa.

Gli eventuali aumenti integrativi, « ad personam » e di meriti acquisiti da ciascun lavoratore vanno aggiunti alla quota di anzianità.

Se, successivamente all'entrata in vigore del presente contratto, le retribuzioni base subissero variazioni, la percentuale di aumento per anzianità maturata fino a tale giorno diverrà immediatamente operante sulle nuove retribuzioni base. Per « percentuale di aumento di anzianità maturata » si intende il rapporto tra la cifra acquisita per anzianità maturata e la retribuzione base precedente alla variazione.

Qualora nel corso dell'anno solare si verifichi per effetto della scala mobile una variazione dell'indennità di contingenza, l'importo degli scatti maturati sarà ricalcolato tenendo conto dell'indennità di contingenza in atto al 31 dicembre di ogni anno; il ricalcolo avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

NORMA TRANSITORIA. — Riportiamo qui di seguito la norma transitoria di cui al successivo art. 51, lett. *e*):

Aumenti della retribuzione per anzianità. — Restano in vigore le norme contenute all'art. 25 del C.C.N.L. 19 febbraio 1955 sotto il titolo « Anzianità pregressa » lettere da *a*) a *f*) comprese. (v. Allegato *B*).

Art. 17.

TREDICESIMA MENSILITÀ

L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente alla vigilia di Natale, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese non inferiori ai quindici giorni saranno computate come dodicesimo intero (*).

Art. 18.

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente entro il mese di agosto, una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestato nell'anno (**).

Art. 19.

LAVORO NOTTURNO

Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 20 e le ore 6.

Il lavoro notturno viene compensato come segue:

a) *Addetti ai turni continui.* Ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne viene corrisposta una indennità pari all'8 % della retribuzione oraria individuale.

b) *Non addetti ai turni continui.* Il lavoro notturno prestato eccezionalmente dal lavoratore nei limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, viene compensato con una indennità pari al 25 % della retribuzione oraria individuale.

Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con le maggiorazioni previste dai successivi articoli 20 e 22.

Art. 20.

LAVORO STRAORDINARIO, DIURNO E NOTTURNO

Lavoro straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera normale di lavoro prevista dal presente contratto; esso non può essere sostituito da altrettanto riposo.

Il personale senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario non espressamente ordinat o riconosciuto non è compensato.

Lavoro straordinario notturno è quello compiuto da lavoratore sempre oltre i limiti della durata giornalier normale della sua prestazione di lavoro, tra le 20 le 6.

(*) L'ultimo periodo del 2° comma è stato così modificat dall'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice

(**) Il testo dell'art. 18 è stato così modificato dall'accord interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata on la retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti:

lavoro straordinario diurno: 27 %;

lavoro straordinario notturno: 38 % per le prime ore; 58 % per le ore successive.

Le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle dell'art. 22.

Art. 21.

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (art. 1 e 2 legge 27 maggio 1949, n. 260) ai quali si aggiunge quello del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora.

Sono inoltre riconosciuti dei giorni semifestivi, da determinarsi quanto al numero e alla data secondo gli usi locali già in atto, con un minimo di 4. Nel caso che il giorno semifestivo abbia a coincidere con una delle festività di cui al comma precedente, dovrà essere fissata, mediante accordo locale, altra giornata semifestiva nello stesso anno.

Il lavoro compiuto in giorno semifestivo oltre l'orario normale del medesimo, sarà considerato come lavoro festivo.

Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.

Per i lavoratori adibiti a servizi continuativi è ammesso il riposo in altro giorno della settimana. Qualora, per esigenze di servizio, fosse richiesto ai lavoratori stessi di prestare la loro opera nel giorno destinato al riposo, l'azienda darà loro un preavviso di due giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo che non dovrà però coincidere con un giorno festivo.

In difetto del preavviso di cui sopra sarà corrisposta ai lavoratori di cui trattasi, la sola maggiorazione del 38 % sulla retribuzione individuale, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo.

Qualora una delle festività non domenicali di cui al primo comma del presente articolo cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.

Nel caso che una delle festività non domenicali di cui al 1° comma del presente articolo coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al 5° comma, questi ultimi avranno diritto allo stesso trattamento previsto per la coincidenza della domenica con una festività infrasettimanale (*).

Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.

Al trattamento in parola si aggiunge, inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso stabilito per il lavoro festivo.

Norma transitoria. — Riportiamo qui di seguito la norma transitoria di cui al successivo art. 51 lettera *b*):

Retribuzione in particolari festività civili o religiose. — Nelle aziende in cui sia in atto un particolare trattamento per la ricorrenza di determinate festività comprese tra quelle di cui al primo comma dell'art. 21, il pagamento della giornata di retribuzione spettante in aggiunta alla normale retribuzione mensile per la coincidenza di dette festività con la domenica, è assorbito fino a concorrenza da quello aziendalmente praticato.

Art. 22.

LAVORO FESTIVO

1. — Lavoratori non addetti a servizi continui in turni avvicendati.

Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno festivo viene compensato come segue:

a) quando tale giornata di lavoro sia compensata con altro giorno di riposo:

— con la sola maggiorazione della retribuzione individuale oraria del 38 % per le prime 4 ore e del 58 % per le successive;

— con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 58 % per le ore prestate in più del normale orario giornaliero di lavoro;

b) quando tale giornata di lavoro non sia compensata con altra giornata di riposo; oppure quando il lavoro festivo sia di durata inferiore alla durata normale giornaliera di lavoro:

— con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 38 per cento per le prime 4 ore e del 58 % per le successive.

2. — Lavoratori addetti a servizi continuativi in turni avvicendati.

a) Il lavoratore addetto a turni continui che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo con riposo compensativo e con il preavviso di cui al comma 5 dell'art. 21 non ha diritto ad alcuna maggiorazione.

b) Il lavoratore addetto a turni continui che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo col riposo compensativo e senza il preavviso di cui al comma 5 dell'art. 21 avrà diritto alla sola maggiorazione del 38 % della retribuzione individuale oraria.

c) Il lavoratore addetto a turni continui che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo od in un giorno festivo infrasettimanale anche se coincidente con una domenica, senza riposo compensativo, ha diritto alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 38 % per le prime 4 ore e del 58 % per le successive.

Art. 23.

ASSENZE E PERMESSI

Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.

Tutte le assenze debbono essere giustificate al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore.

(*) Comma aggiunto in base all'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice. Il 9° comma è stato abolito.

In caso di denunciata malattia l'azienda ha facoltà di fare eseguire il controllo da un medico di propria fiducia.

Al dipendente che ne faccia domanda l'azienda può accordare, per giustificati motivi, permessi o brevi congedi con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. I permessi o brevi congedi retribuiti non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo richiesta scritta dal lavoratore.

Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di giorni 15 con decorrenza della retribuzione globale. Tale permesso non è computato nel periodo delle ferie annuali.

Art 24.

FERIE

Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale, nella seguente misura giorni 12 lavorativi più un giorno lavorativo per ogni anno solare di servizio maturato, sino a raggiungere un periodo massimo complessivo di 26 giorni lavorativi.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà essere assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà l'epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori.

La estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio durante l'orario normale senza alcuna corresponsione di indennità.

Le ferie vengono riferite ad anno solare e vengono godute nell'anno solare successivo a quello in cui sono maturate. Per l'anno di assunzione in servizio il lavoratore avrà diritto a tanti giorni per quanti sono i mesi di servizio prestato.

In caso di morte del lavoratore agli aventi causa o diritto sarà liquidata una indennità pari alla retribuzione globale per il periodo di ferie non godute.

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga una malattia di durata non inferiore ai giorni 7 e semprechè il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione all'azienda per gli opportuni controlli.

In caso di malattia che impedisca il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno, le stesse saranno effettuate immediatamente dopo il termine della malattia, anche nell'anno successivo.

Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell'azienda.

Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno nè a recupero negli anni successivi.

Art. 25.

ASPETTATIVA

Per motivi di carattere privato, l'azienda se lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio, potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno senza alcuna corresponsione e senza decorrenza di anzianità.

L'aspettativa è concessa anche ai lavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche e sindacali, sempre che le cariche stesse siano di natura tale da non consentire la normale prestazione a favore della azienda; in questo caso il periodo massimo di un anno previsto dal 1° comma può essere elevato fino alla scadenza del mandato.

Nel corso dell'aspettativa concessa per coprire le cariche suddette il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto si attiene al trattamento previdenziale che sarà mantenuto durante i primi due anni a completo carico dell'azienda; il lavoratore avrà la facoltà di conservarlo a proprio carico per gli anni successivi. In questo caso l'azienda, se richiesta, anticiperà il carico complessivo dei contributi che verranno rimborsati dal lavoratore ratealmente, con modalità stabilite aziendalmente all'atto della ripresa del servizio, ovvero verranno trattenuti dalla indennità di anzianità al momento della cessazione del rapporto. Qualora l'indennità di anzianità non fosse sufficiente al rimborso la differenza rimarrà a carico dell'azienda.

Il periodo di aspettativa non può ripetersi se non dopo trascorsi cinque anni dal termine della prima concessione. Nel caso di aspettativa concessa per motivi privati tale limitazione troverà applicazione solo dopo che il lavoratore abbia raggiunto il periodo massimo di un anno previsto sia con una che con più concessioni.

Art. 26.

MUTAMENTO DI MANSIONI E DI CATEGORIA

Il lavoratore in relazione alle esigenze aziendali può essere assegnato a mansioni inerenti ad altra categoria purchè ciò non comporti peggioramento economico e morale della sua posizione nella azienda.

Al lavoratore chiamato temporaneamente a compiere mansioni relative a categoria superiore alla propria dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità temporanea pari alla differenza tra le retribuzioni base delle due categorie, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata o richiamo alle armi, gravidanza ed aspettativa, nei quali casi tale indennità spetterà soltanto dopo un mese con decorrenza dal primo giorno della sostituzione stessa.

Sotto pena di decadenza il lavoratore dovrà richiedere il pagamento della indennità temporanea di cui al precedente capoverso entro settanta giorni da quello in cui egli riterrà decorrere il diritto alla indennità stessa.

Trascorso un periodo di sei mesi per espletamento di mansioni di 1ª categoria e di tre mesi per gli altri casi avverrà senz'altro il passaggio alla categoria superiore, salvo si tratti di sostituzione temporanea in conseguenza di assenza per malattia, chiamata o richiamo alle armi, gravidanza ed aspettativa, nel qual caso il lavoratore sarà assegnato definitivamente alla catego-

a superiore non appena saranno trascorsi i termini assimi di tempo previsti per tali assenze nel presente ontratto.

Nel caso di passaggio definitivo alla categoria superiore, la indennità temporanea di cui al presente articolo verrà a cessare ed il lavoratore avrà diritto alla retribuzione base stabilita per tale categoria, maggiorata degli aumenti per anzianità già acquisiti in cifra, mentre gli eventuali aumenti di merito verranno assorbiti sino alla concorrenza della differenza fra le due retribuzioni base.

Il passaggio di categoria dovrà essere comunicato dall'azienda al lavoratore con le norme previste dall'articolo 2 del presente contratto.

Art 27

PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO

Il passaggio da operaio ad impiegato non risolve il rapporto di lavoro ed il servizio prestato dal dipendente come operaio sarà valido a tutti gli effetti del presente contratto nella nuova categoria impiegatizia.

Il lavoratore ha inoltre diritto di conservare « ad personam » l'eventuale differenza fra la retribuzione base della categoria di provenienza e quella della nuova categoria di assegnazione.

Art 28.

SOMMINISTRAZIONI IN NATURA

Acqua. — L'azienda fornirà gratuitamente al proprio personale un quantitativo mensile massimo di metri cubi 20 di acqua.

Nel caso in cui il dipendente non sia utente diretto l'azienda gli verserà mensilmente il corrispettivo in denaro del canone corrispondente al quantitativo stesso.

Vestiario. — Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti di lavoro, ecc.) verranno forniti ai lavoratori secondo le norme in atto nelle singole aziende.

In ogni caso verranno assicurate le seguenti forniture:

— impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda); la dotazione sarà personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni;

— soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua;

— tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.

Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, l'azienda fornirà la uniforme ai portieri, uscieri, fattorini ed autisti di vettura. Il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai.

Le concessioni di cui sopra non potranno essere computate ad alcun effetto.

Art. 29.

MENSE AZIENDALI

Le aziende manterranno, ove esso sia già in atto, il servizio mensa o corrisponderanno l'indennità sostitutiva in base agli accordi vigenti.

Eventuali variazioni dell'indennità predetta saranno concordate tra le rispettive organizzazioni sindacali interessate, le quali tratteranno anche l'eventuale sostituzione del servizio mensa aziendale in atto con la corresponsione dell'indennità di cui sopra.

Art. 30.

PROVVIDENZE VARIE

a) *Istruzione ai figli dei dipendenti*. — Quando manchino le scuole nella località in cui il lavoratore risiede per ragioni di servizio, per modo che il dipendente sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia per la istruzione obbligatoria elementare e media, le aziende concorreranno alle spese per l'istruzione con un contributo.

Le misure e le modalità di tale contributo saranno fissate di comune accordo tra le organizzazioni sindacali di categoria.

L'azienda, sempre che i corsi di studio siano seguiti con particolare profitto, corrisponderà lo stesso contributo anche per la istruzione superiore.

b) *Prestiti*. — Qualora un dipendente venisse a trovarsi in condizioni di bisogno l'azienda potrà concedergli un prestito che verrà estinto con trattenute mensili.

c) *Alloggio*. — Quando l'alloggio venga concesso a discrezione dell'azienda in relazione alle esigenze del servizio, la concessione è gratuita.

Tale concessione e le altre eventuali concessioni di alloggio a prezzo ridotto hanno termine di diritto con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, o quando cambi la natura o il luogo delle prestazioni per le quali l'azienda ha provveduto all'assegnazione dell'alloggio stesso.

Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano alloggi nè mezzi pubblici di trasporto che colleghino tale località con centri abitati, ove l'azienda non provveda direttamente al trasporto corrisponderà un indennizzo.

Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 del Codice civile per i casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro.

d) *Zona malarica*. — Verranno somministrati a cura e spese dell'azienda i medicinali necessari alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore che presta la sua opera in zona malarica e per i suoi familiari colà residenti.

Per zone malariche si intendono quelle determinate dalle competenti Autorità provinciali in relazione all'elenco ufficiale pubblicato dal Ministero dell'Interno ed altrimenti comprovato dai certificati delle Autorità sanitarie locali.

I medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica.

Ove però il lavoratore medesimo ed i suoi familiari, colpiti dalla malaria, continuino ad esserne affetti, continueranno ad essere corrisposti i medicinali per la cura antimalarica sino alla guarigione clinica.

Al lavoratore che si rechi in trasferta in zona malarica verranno somministrati dall'azienda i necessari medicinali profilattici.

e) *Premio agli anziani del servizio.* — In sede aziendale potrà essere concordata la corresponsione di un premio « una tantum » ai dipendenti con lunga anzianità di lodevole servizio nell'azienda.

Art. 31.

INDENNITÀ VARIE

a) *Indennità per maneggio di denaro.* — Il lavoratore che normalmente maneggia denaro, con rischio di oneri per errori, avrà diritto ad una indennità secondo i sistemi e le percentuali in atto presso le singole aziende con la garanzia che la detta indennità non sia inferiore al 7 % (sette per cento) della retribuzione individuale corrisposta al lavoratore interessato. Tale indennità verrà anche corrisposta pro-rata a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.

L'azienda avrà facoltà di richiedere al lavoratore di cui sopra il versamento di una adeguata cauzione o analoga garanzia finanziaria; gli interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del lavoratore medesimo.

b) *Indennità mezzo di trasporto.* — Qualora l'azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo di trasporto per servizio sarà tenuta a corrispondergli una indennità da concordarsi con le Organizzazioni sindacali di categoria.

Nello stabilire tale indennità si dovrà tener conto, proporzionalmente, anche del premio per l'assicurazione responsabilità civile contro terzi del veicolo stesso (*).

c) *Indennità di trasferta.* — Quando un lavoratore, per motivi di servizio sia costretto a incontrare spese di viaggio, di vitto, di pernottamento, queste verranno rimborsate e compensate in base alle modalità e limiti da concordare in sede aziendale (**).

Per permanenze prolungate nelle località dove il lavoratore viene, sia pure transitoriamente, dislocato per ragioni di servizio, l'azienda provvederà a concordare l'entità dei rimborsi o compensi spettanti al lavoratore, in rapporto alla retribuzione del lavoratore stesso e tenuto conto del costo generale della vita.

In caso di mancato accordo in sede aziendale provvederanno le Associazioni sindacali di categoria.

d) *Rimborso spese per testimonianza.* — E' corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio.

In tal caso qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese, per vitto, alloggio, e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.

e) *Indennità zona malarica.* — Viene corrisposta una indennità da concordarsi al lavoratore che presta la sua opera in località malarica determinata come alla lett. *d*) dell'art. 30.

Nella determinazione di tale indennità verrà tenuto conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore; la indennità non è più corrisposta quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica.

Ove però il lavoratore medesimo od i suoi familiari colpiti dalla malaria continuino ad esserne affetti, l'indennità continuerà ad essere corrisposta fino alla guarigione clinica.

f) *Indennità macchine fatturatrici elettriche.* — Nelle aziende ove esistono macchine elettriche fatturatrici, ai lavoratori addetti con continuità a tali macchine sarà corrisposta finchè svolgano tali mansioni una indennità graduabile fino ad un massimo del 4,5 per cento della retribuzione individuale.

Art. 32.

TRASFERIMENTI

Il lavoratore può essere trasferito per ragioni di servizio o per motivi disciplinari.

Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze anche in natura inerenti alle condizioni locali ed alle prestazioni particolari che non ricorran nella nuova destinazione.

Nei casi di trasferimento per ragioni di servizio ove non sia possibile al lavoratore trovare un alloggio finchè l'azienda non vi possa provvedere direttamente verrà concordata tra le parti una adeguata indennità

Al lavoratore che venga trasferito è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto, per se per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazione rischi, ecc.) previ accordi con l'azienda. E' dovuta inoltre una diaria pari a giorni 15 di retribuzione globale. Al lavoratore con famiglia viene anche corrisposta una diaria aggiuntiva equivalente a tre giornate di retribuzione globale per ogni persona convivente a carico che con lui si trasferisce.

Qualora per effetto del trasloco conseguente al trasferimento, il dipendente debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato precedentemente al comunicazione di trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.

Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato per iscritto ed in tempo utile al lavorator

Al lavoratore trasferito a sua domanda non compete il trattamento di cui sopra.

Il lavoratore trasferito per motivi non disciplinari che non accetti il trasferimento sarà considerato dimissionario conservando il diritto alla indennità di anzianità e al preavviso.

Il lavoratore che viene trasferito per motivi disciplinari ha diritto allo stesso trattamento di quello di

---

(*) Comma aggiunto in base all'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

(**) Il punto *c*) è stato così modificato dall'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

sferito per esigenze di servizio; ove egli non accetti il trasferimento è considerato dimissionario senza obbligo di dare il preavviso.

In caso di morte del lavoratore trasferito, l'azienda provvederà al rimborso delle spese che i familiari dovranno sostenere per il rientro nella residenza precedente al trasferimento o in quella di assunzione, a scelta dei familiari stessi, e semprechè il rientro si verifichi nel termine di 18 mesi dalla morte del lavoratore.

Compatibilmente con le esigenze di servizio le aziende cercheranno di effettuare un equo avvicendamento del personale trasferito in luoghi disagiati e diversi da quelli di assunzione.

Art. 33.

DOVERI DEL LAVORATORE

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:

a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;

b) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni, nè svolgere attività contraria agli interessi dall'azienda medesima;

c) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall'azienda;

d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;

e) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonchè le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda.

Gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in relazione con quelle dell'azienda e ricevere a tale effetto compenso o regalie sotto qualsiasi forma.

Deve infine sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'azienda stessa.

Art. 34.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità, come segue:

1) rimprovero verbale;

2) multe non superiori all'importo di quattro ore di retribuzione globale;

3) rimprovero scritto;

4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo non superiore a 5 giorni;

5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;

6) trasferimento per punizione:

7) licenziamento senza preavviso e con indennità;

8) licenziamento senza preavviso e senza indennità.

La punizione di cui al n. 6 si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1 2, 3, 4 e 5.

Il provvedimento previsto al punto 7 si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali furto qualificato e condanne per reati infamanti.

Le sanzioni di cui al punto 8, si applicheranno soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato ai danni delle aziende, condanne per reati infamanti commessi in servizio.

Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

L'importo delle somme che non si potranno erogare per i motivi suddetti verrà devoluto a beneficio delle istituzioni assistenziali aziendali, al netto dei danni subiti dalle aziende.

Nessuna punizione potrà essere applicata al personale se non sia stato fatto conoscere all'interessato l'addebito e dato modo allo stesso di esporre le proprie discolpe.

Le aziende potranno sospendere dal servizio e dalla retribuzione i lavoratori sottoposti a procedimento penale in attesa del giudizio.

Art. 35.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Ferma l'osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscono infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l'azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalle norme legislative suddette.

Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello speciale trattamento di cui al comma precedente, l'azienda integrerà le prestazioni di legge e il trattamento equivalente fino a raggiungere una indennità pari a cinque retribuzioni globali annue in caso di morte ed a sei retribuzioni globali annue in caso di inabilità permanente totale.

L'eventuale importo della rendita annua vitalizia liquidata dagli istituti assicuratori, capitalizzata al cinque per cento, verrà detratto dall'importo di cui sopra e la differenza sarà liquidata in una unica soluzione oltre il normale trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi non disciplinari compresa la indennità di preavviso. Nel caso di rendita temporanea verrà detratto il valore attuale, al 5 %, dell'ammontare della rendita stessa riferito al periodo in cui essa dovrebbe essere corrisposta.

Art. 36.

TRATTAMENTO DI MALATTIA E CONVALESCENZA

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, compresa quella da infortunio, l'azienda conserverà il posto al dipendente effettivo per i seguenti periodi massimi:

a) mesi sei se questi ha una anzianità non superiore ai tre anni compiuti;

b) mesi nove se questi ha una anzianità superiore ai tre anni ma non oltre otto anni compiuti;

c) mesi dodici se questi ha un'anzianità superiore agli otto a[illegible]ompiuti.

Superat[illegible]miti di tempo di cui al comma precedente al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concessa l'aspettativa fino a mesi sei con decorrenza dell'anzianità.

Durante l'interruzione del servizio l'azienda corrisponderà al dipendente:

1) per anzianità non superiore a tre anni compiuti la retribuzione globale per i primi tre mesi ed il 50 % della stessa retribuzione globale per i successivi tre mesi;

2) per anzianità superiore ai tre anni compiuti e non superiori agli otto anni compiuti la retribuzione globale per i primi cinque mesi ed il 50 % della stessa retribuzione globale per i successivi quattro mesi;

3) per anzianità superiore agli otto anni compiuti la retribuzione globale per i primi otto mesi ed il 60 % della stessa retribuzione globale per i successivi quattro mesi.

Quando l'assenza sia dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa del servizio, l'azienda corrisponderà invece la retribuzione globale intera sino alla guarigione clinica.

Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra fino al limite della intera retribuzione globale e la eventuale eccedenza sarà trattenuta dalla azienda.

Nei casi previsti dal precedente 4° comma il lavoratore avrà diritto, dopo la guarigione clinica, ad un anno di aspettativa con decorrenza dell'anzianità (*).

Alla scadenza dei termini massimi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma e dell'eventuale periodo di aspettativa, l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine lavoro di cui sopra.

Ove il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti del preavviso e del licenziamento.

(*) Comma aggiunto in base all'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente.

Il lavoratore che in relazione e durante il periodo della malattia debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza deve darne preventiva comunicazione all'azienda per gli opportuni controlli.

L'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico, e in ogni caso, è in facoltà dell'azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità da un medico di propria fiducia. In caso di disaccordo circa la capacità al lavoro del dipendente tra il medico della azienda e quello del dipendente stesso, si procederà alla istituzione di un collegio arbitrale composto dai due medici di cui sopra e da un terzo medico, con funzione di presidente, da essi designato. Qualora detta designazione per qualunque motivo non potesse aver luogo entro il termine di cinque giorni, essa verrà demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici della Provincia a cura della parte più diligente. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa verrà computato agli effetti del primo comma del presente articolo.

E' anche in facoltà dell'azienda di far constatare la capacità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia.

Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50 %, l'azienda manterrà in servizio il lavoratore stesso assegnandolo ad altre mansioni.

Le aziende non applicheranno le riduzioni sulla retribuzione globale prevista al terzo comma del presente articolo per i lavoratori degenti in sanatorio antitubercolare e per i quali il ricovero sia stato riconosciuto indispensabile dall'INPS, fermo s'intende, il computo in conto delle percezioni per atti assicurativi o assistenziali di cui al quinto comma di questo articolo.

Art. 37.

ASSISTENZA DI MALATTIA

L'assistenza di malattia ai lavoratori ed ai loro familiari viene fornita dalle casse mutue aziendali là dove esistono.

I regolamenti delle casse verranno stipulati ed eventualmente riveduti dalle associazioni sindacali di categoria le quali stabiliranno anche la misura dei contributi.

Per quelle aziende ove non sono istituite le casse mutue aziendali si provvederà all'iscrizione dei lavoratori all'I.N.A.M. secondo le disposizioni di legge.

Art. 38.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l'azienda conserverà il posto alla lavoratrice per un periodo minimo di sei mesi corrispondendo la retribuzione globale durante i primi quattro mesi.

Il sopradetto periodo di assenza per gravidanza e puerperio è considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianità e quiescenza.

Art. 39.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro può essere risolto solo per i seguenti motivi:

a) collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età;

b) morte del dipendente;

c) dimissioni del dipendente;

d) per superamento dei limiti massimi di malattia aspettativa ai sensi dell'art. 34;

e) per malattia contagiosa del dipendente;

f) per incapacità lavorativa del dipendente;

g) per comprovato scarso rendimento del dipendente;

h) per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 33.

L'azienda ha facoltà di collocare a riposo il dipendente al compimento del 60° anno di età.

[NORMA TRANSITORIA. Riportiamo qui di seguito la norma transitoria di cui al successivo art. 51, lettera *g)*:

Estinzione del rapporto di lavoro. — Per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 1958 il collocamento a riposo viene prorogato, fino ad un massimo di 65 anni di età, del tempo necessario al compimento di 30 anni di servizio utile agli effetti del conseguimento della pensione]

Art. 40.

CERTIFICATO DI LAVORO

In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, la azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nell'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e della categoria nella quale era inquadrato.

Art. 41

PREAVVISO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *f)* e *g)* dell'art. 39 ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura:

giorni 30 fino a due anni compiuti di anzianità;

giorni 60 da due a cinque anni compiuti di anzianità;

giorni 90 da cinque a dieci anni compiuti di anzianità;

giorni 120 oltre i dieci anni compiuti di anzianità.

I periodi di preavviso di cui sopra sono ridotti alla metà nel caso in cui il rapporto di lavoro venga a cessare per dimissioni.

Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno della quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo, del licenziamento o delle dimissioni.

Durante la decorrenza del periodo di preavviso, che vale a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio, l'azienda deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e l'orario di tali permessi sono stabiliti dall'azienda in rapporto alle esigenze del servizio.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicati per iscritto.

Art. 42.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso di cui all'articolo precedente deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò gliene derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo non compiuto.

L'azienda ha il diritto di ritenere, su quanto sia da lei dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione globale relativa al periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

In ogni caso l'azienda deve corrispondere la indennità sostitutiva del preavviso qualora la estinzione del rapporto di lavoro avvenga per i motivi di cui all'articolo 39 lett. *b)*, *d)*, *e)*.

L'indennità sostitutiva del preavviso in caso di morte del lavoratore verrà corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122 del Codice civile.

Art. 43.

TRATTAMENTO DI FINE LAVORO

Il trattamento di fine lavoro è costituito da:

a) una pensione

b) una indennità di anzianità.

Art. 44.

PENSIONE

I dipendenti debbono essere iscritti, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti Locali.

Art. 45.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuta al lavoratore una indennità di anzianità pari a 30/30 della retribuzione globale mensile in atto al momento

della risoluzione del rapporto stesso per ogni anno di anzianità maturato presso l'azienda.

La retribuzione mensile, agli effetti dell'indennità di anzianità, si ottiene moltiplicando per 14 la retribuzione globale e dividendo il prodotto per 12 (*).

Le frazioni di anno saranno computate per dodicesimi, le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni saranno computate come dodicesimo intero.

Ai lavoratori che cesseranno il loro rapporto di lavoro e che avendo compiuto i 26 anni di servizio hanno potenzialmente maturato il diritto all'intera ricostruzione, l'indennità di anzianità sarà calcolata sulla retribuzione base della categoria di appartenenza, in vigore al momento della estinzione del rapporto di lavoro, maggiorata del 78 %.

Ai lavoratori che cesseranno il loro rapporto di lavoro con una anzianità dai 22 ai 25 anni di servizio compiuti, l'indennità di anzianità sarà calcolata sulla retribuzione base della categoria di appartenenza maggiorata del tre per cento per ogni anno di anzianità.

In caso di disaccordo sull'entità della indennità di anzianità la azienda dovrà intanto corrispondere a richiesta del lavoratore la parte non in contestazione.

In caso di morte del lavoratore, l'indennità di anzianità verrà corrisposta agli aventi diritto secondo le norme dell'art 2122 del Codice civile.

Art 46.

CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDE

La cessione e trasformazione dell'azienda non risolve di per sè il contratto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti dell'azienda subentrante.

Art. 47.

INSCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme del presente contratto sia nella sfera delle singole pattuizioni come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo non cumulabile nè in totale nè in parte con alcun altro trattamento collettivo.

Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti nell'ambito di ogni singolo istituto saranno tuttavia conservate « ad personam ».

Art 48.

COMMISSIONI INTERNE

Per tutto quanto attiene alle commissioni interne aziendali saranno osservati i relativi accordi interconfederali.

(*) Il 2° comma dell'art. 45 è stato così modificato dall'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

Art. 49.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960 e avrà la sua normale scadenza al 31 dicembre 1962 (*).

Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non venga disdettato tre mesi prima della sua scadenza dalla Federazione delle aziende o da una delle Federazioni dei lavoratori.

Art 50.

COMMISSIONE PARITETICA INTERPRETATIVA

Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente contratto saranno definite da una commissione paritetica di 6 membri, tre dei quali nominati dalla Federazione Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie e gli altri tre dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto. Detta commissione si sceglierà un Presidente o, in caso di disaccordo, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.

Tale commissione deciderà senza formalità di procedura inappellabilmente, salvo il ricorso in via giudiziaria.

La commissione si riunirà di norma, ogni qualvolta una delle due parti lo richieda, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 51.

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

a) *Personale addetto alla pulizia o alla mensa* (articolo 1). — Nelle aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere, l'azienda dovrà concordare con le Organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro.

b) *Retribuzione in particolari festività civili o religiose* (art. 21). — Nelle aziende in cui sia in atto un particolare trattamento per la ricorrenza di determinate festività comprese tra quelle di cui al primo comma dell'art. 21, il pagamento della giornata di retribuzione spettante in aggiunta alla normale retribuzione mensile per la coincidenza di dette festività con la domenica, è assorbito fino a concorrenza da quello aziendalmente praticato.

c) *Variazione della retribuzione dei minori di ambo i sessi* (art. 15). — Sono conservate « ad personam » per i minori di ambo i sessi che già ne beneficiano, le percentuali di riduzione più favorevoli eventualmente in atto presso le singole aziende.

d) *Variazione delle retribuzioni secondo la scala mobile* (art. 15). — Agli effetti del computo delle variazioni delle retribuzioni secondo la scala mobile, le Provincie di Ancona, Bari, Palermo, Salerno e Taranto, restano assegnate al Gruppo Territoriale *A* agli effetti dei valori del punto previsti dai vigenti accordi

(*) Il 1° comma dell'art. 49 è stato modificato dall'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

e) *Aumenti della retribuzione per anzianità pregressa* (art. 16). — Restano in vigore le norme contenute all'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 febbraio 1955 sotto il titolo « Anzianità pregressa » lettere da *a*) a *f*) comprese.

f) *Quota supplementare di caropane.* — Resta in vigore la norma di cui all'art. 7 dell'accordo interconfederale 2 dicembre 1954.

g) *Estinzione del rapporto di lavoro* (art. 39). — Per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 1958 il collocamento a riposo viene prorogato, fino ad un massimo di 65 anni di età, del tempo necessario al compimento di 30 anni di servizio utile agli effetti del conseguimento della pensione.

h) *Durata settimanale del lavoro* (art. 9). — La durata settimanale del lavoro, stabilita in ore 42 ed in ore 48 rispettivamente per gli impiegati e per gli operai con mansioni a carattere non discontinuo dall'articolo 9 del presente contratto collettivo, verrà ridotta solamente per i predetti lavoratori in ore 41 per i primi ed in ore 46 per i secondi in quelle aziende in cui non sussista una delle seguenti condizioni:

a) tutti i conti consuntivi degli ultimi cinque anni siano stati chiusi in passivo. Tuttavia, verificandosi la predetta condizione, ove le organizzazioni nazionali sindacali ritenessero che la riduzione dell'orario di lavoro potrebbe essere attuata senza alcun onere economico per esuberanza di personale, la riduzione verrà attuata nella azienda interessata dopo concorde accertamento fra le parti contraenti;

b) la riduzione dell'orario di lavoro di cui sopra comporti un aumento del personale superiore al 3%.

Saranno fatte salve le condizioni di miglior favore in materia di orario di lavoro esistenti nelle singole aziende.

Agli impiegati il cui lavoro è attualmente connesso con quello delle maestranze la indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 9 verrà commisurata in 6 ore anzichè 5: tale trattamento deve intendersi conservato « ad personam ». (*)

(*) La lett. *h*) è stata aggiunta in base all'accordo interfederale 26 aprile 1960 riportato in appendice.

TABELLA 1

AZIENDE DI 1ª CATEGORIA

Tabella delle retribuzioni base per i lavoratori degli acquedotti (uomo e donna adulti), valida dal 1° gennaio 1960, comprensiva di tutti i punti di contingenza scattati dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959 e dell'aumento del 5 % sulle retribuzioni base minime concesso con l'Accordo Interfederale 26 aprile 1960

ZONE	Impiegati				Operai			
	Categ. 1ª	Categ. 2ª	Categ. 3ª	Categ. 4ª	Special.	Qualif.	Comuni	Manovali
0 Milano	98.390	73.655	54.870	48.225	59.700	53.010	48.325	45.620
0 Torino	96.965	72.560	54.210	47.650	58.930	52.350	47.640	44.965
0 Genova	96.635	72.340	54.020	47.430	58.795	52.240	47.530	44.745
1ª	96.635	72.340	54.020	47.430	58.795	52.240	47.530	44.745
2ª	94.660	70.860	53.000	46.550	57.670	51.255	46.540	43.865
3ª	94.135	70.255	52.345	45.835	56.900	50.595	45.885	43.095
4ª	93.230	69.595	51.820	45.370	56.380	50.150	45.440	42.660
5ª	92.160	68.605	51.025	44.570	55.470	49.275	44.675	41.890
6ª	91.720	68.275	50.640	44.240	55.145	48.945	44.295	41.555
7ª	90.815	67.730	49.705	43.475	54.290	48.065	43.470	40.740
8ª (AR, BA, SA, TA)	89.605	66.550	49.075	42.815	53.605	47.405	42.915	40.160
8ª extra (PG, PE, TR).	87.625	64.935	47.985	41.850	52.460	46.235	41.995	39.310
9ª	85.865	63.285	46.640	40.645	50.945	44.915	40.735	38.185
10ª	84.660	62.270	45.650	39.660	50.045	43.875	39.720	37.195
11ª	83.700	61.065	44.885	38.885	49.160	43.160	38.865	36.205
12ª	83.180	60.515	43.705	37.570	48.175	41.980	37.635	35.000

NOTA – I valori del punto per le zone comprese tra la 0 Milano e la 8ª inclusa, sono quelli relativi al gruppo territoriale A mentre, per le zone comprese tra la 8ª extra e la 12ª, gli stessi valori sono quelli relativi al gruppo territoriale B. Per detti valori del punto e per la distribuzione delle provincie nelle due zone territoriali A e B vedasi la tabella III dell'Accordo Interconfederale 12-4-1957, tabella che è riprodotta in appendice al contratto. Ai singoli valori in cifra vanno aggiunti i valori in cifra delle quote relative al punto di indennità di contingenza maturato il 1-2-1960.

TABELLA 2

AZIENDE DI 2ª CATEGORIA

Tabella delle retribuzioni base per i lavoratori degli acquedotti (uomo e donna adulti) valida dal 1° gennaio 1960, comprensiva di tutti i punti di contingenza scattati dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959

ZONE	Impiegati				Operai			
	Categ. 1ª	Categ. 2ª	Categ. 3ª	Categ. 4ª	Special.	Qualif.	Comuni	Manovali
0 Milano	96.915	72.555	5[illegible].050	47.505	58.805	52.215	47.605	44.940
0 Torino	95.515	71.475	53.400	46.940	58.050	51.565	46.930	44.295
0 Genova	95.190	71.255	53.210	46.720	57.915	51.460	46.820	44.075
1ª	95.190	71.255	53.210	46.720	57.915	51.460	46.820	44.075
2ª	93.245	69.800	52.205	45.855	56.805	50.490	45.845	43.210
3ª	92.725	69.205	51.560	45.150	56.050	49.840	45.200	42.450
4ª	91.835	68.555	51.045	44.690	55.535	49.400	44.760	42.025
5ª	90.780	67.580	50.260	43.905	54.640	48.540	44.005	41.265
6ª	90.345	67.255	49.885	43.580	54.320	48.215	43.635	40.935
7ª	89.455	66.715	48.960	42.825	53.480	47.345	42.820	40.130
8ª (AR, BA, SA, TA)	88.265	65.555	48.340	42.175	52.805	46.695	42.275	39.560
8ª extra (PG, PE, TR)	86.315	63.965	47.270	41.225	51.675	45.545	41.370	38.725
9ª	84.580	62.340	45.945	40.040	50.185	44.245	40.125	37.615
10ª	83.395	61.340	44.970	39.070	49.295	43.220	39.125	36.640
11ª	82.445	60.150	44.215	38.305	48.425	42.515	38.285	35.665
12ª	81.935	59.610	43.[illegible]	37.010	47.455	41.355	37.075	34.475

NOTA - I valori del punto per le zone comprese tra la 0 Milano e la 8ª i[illegible], sono quelli relativi al gruppo territoriale A mentre, per le zone comprese tra la 8ª extra e la 12ª, gli stessi valori sono quelli relativi al gruppo territoriale B. Per detti valori del punto e per la distribuzione delle provincie nelle due zone territoriali A e B vedasi la tabella III dell'Accordo Interconfederale 12-4-1957, tabella che è riprodotta in appendice al contratto. Ai singoli valori in cifra vanno aggiunti i valori in cifra delle quote relative al punto di indennità di contingenza maturato il 1-2-1960.

TABELLA 3

AZIENDE DI 3ª CATEGORIA

Tabella delle retribuzioni base per i lavoratori degli acquedotti (uomo e donna adulti) valida dal 1° gennaio 1960, comprensiva di tutti i punti di contingenza scattati dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959

ZONE	Impiegati				Operai			
	Categ. 1ª	Categ. 2ª	Categ. 3ª	Categ. 4ª	Special.	Qualif.	Comuni	Manovali
0 Milano	95.440	71.450	53.225	46.780	57.910	51.420	46.880	44.255
0 Torino	94.060	70.385	52.585	46.225	57.165	50.780	46.215	43.620
0 Genova	93.740	70.170	52.400	46.010	57.035	50.675	46.105	43.405
1ª	93.740	70.170	52.400	46.010	57.035	50.675	46.105	43.405
2ª	91.825	68.735	51.410	45.155	55.940	49.720	45.145	42.550
3ª	91.315	68.150	50.775	44.460	55.195	49.080	44.510	41.805
4ª	90.435	67.510	50.270	44.010	54.690	48.650	44.080	41.385
5ª	89.400	66.550	49.495	43.235	53.810	47.800	43.335	40.635
6ª	88.970	66.230	49.125	42.915	53.495	47.480	42.970	40.310
7ª	88.095	65.700	48.215	42.175	52.665	46.625	42.170	39.520
8ª (AR, BA, SA, TA)	86.920	64.555	47.605	41.535	52.000	45.985	41.630	38.960
8ª extra (PG, PE, TR)	85.000	62.990	46.550	40.595	50.890	44.850	40.740	38.135
9ª	83.290	61.390	45.245	39.430	49.420	43.570	39.515	37.040
10ª	82.125	60.405	44.285	38.475	48.550	42.560	38.530	36.080
11ª	81.190	59.235	43.540	37.720	47.690	41.870	37.700	35.120
12ª	80.685	58.700	42.400	36.445	46.730	40.725	36.510	33.950

NOTA - I valori del punto per le zone comprese tra la 0 Milano e la 8ª inclusa, sono quelli relativi al gruppo territoriale A mentre, per le zone comprese tra la 8ª extra e la 12ª, gli stessi valori sono quelli relativi al gruppo territoriale B. Per detti valori del punto e per la distribuzione delle provincie nelle due zone territoriali A e B vedasi la tabella III dell'Accordo Interconfederale 12-4-1957, tabella che è riprodotta in appendice al contratto. Ai singoli valori in cifra vanno aggiunti i valori in cifra delle quote relative al punto di indennità di contingenza maturato il 1-2-1960.

SETTORE
AZIENDE MUNICIPALIZZATE ACQUEDOTTI

Suddivisione in zone

Zona

0 Milano, Torino, Genova.

1ª Como, Firenze, Roma, Varese.

2ª Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Sondrio, Trieste.

3ª Bergamo, Biella, Brescia, Gorizia, Imperia, Savona, Trento, Venezia, Vercelli.

4ª La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.

5ª Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

6ª Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.

7ª Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso.

8ª Arezzo, Bari, Salerno, Taranto.

8ª extra Perugia, Pescara, Terni.

9ª Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo.

10ª Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.

11ª Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza Ragusa, Siracusa, Trapani.

12ª Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 FEBBRAIO 1955

(*Omissis*).

Art. 25.

AUMENTI ANNUALI

(*Omissis*).

Anzianità pregressa. — Gli aumenti annuali di anzianità relativi a periodi di servizio prestati precedentemente all'entrata in vigore del presente contratto sono stabiliti in base alle norme seguenti:

a) al lavoratore in servizio al 1° gennaio 1952 spetta la ricostruzione di carriera sul minimo di stipendio della categoria nella quale il lavoratore stesso era inquadrato alla data suddetta nella misura seguente:

dall'1-1-1927 al 31-12-1936	anni 10 × 1,50% =	15%
dall'1-1-1937 al 31-12-1944	anni 8 × 2,50% =	20%
dall'1-1-1945 al 31-12-1951	anni 7 × 3 —% =	21%
	anni 25	56%

b) al lavoratore che abbia una anzianità anteriore al 1° gennaio 1927 gli scatti del 3% di cui al 1° comma del presente articolo che verranno a maturarsi dopo l'entrata in vigore del presente contratto, saranno maggiorati, per gli anni successivi, dell'1% fino al raggiungimento del 78%;

c) a decorrere dal mese di giugno 1952, per il personale in servizio a tale data l'importo mensile degli aumenti di anzianità già acquisiti per l'anzianità maturata anteriormente al 1° gennaio 1952, sarà rivalutato con la concessione, per ogni unità percentuale degli aumenti in parola, degli importi sottoindicati relativamente alla categoria di appartenenza di ciascun lavoratore al 1° gennaio 1952:

	Anzianità ante 1-1-1937	Anzianità post 1-1-1937
Impiegati di categoria 1ª	83	88
Impiegati di categoria 2ª	68	73
Operai specializzati	64	68
Impiegati di categoria 3ª	58	63
Operai qualificati	58	63
Operai comuni	53	58
Impiegati di categoria 4ª	53	58
Manovali	50	55

Sulle suddette cifre verranno applicati gli scarti contrattualmente previsti per la contingenza dei minori.

d) In relazione a quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale 2 dicembre 1954 all'art. 5, gli importi dovuti a ciascun lavoratore per l'anzianità maturata al 1° giugno 1952, aumentati delle quote forfettarie stabilite dalla precedente lettera *c*) restano consolidati, a partire dal 1° giugno 1954, nella loro somma maggiorata del 4 %.

Gli aumenti periodici di anzianità maturati dal 1° giugno 1952 al 31 maggio 1954, vanno ricalcolati, con decorrenza 1° giugno 1954, sulle retribuzioni minime conglobate di cui alle tabelle allegate all'Accordo Interconfederale 2 dicembre 1954.

e) Quanto previsto dal quarto comma del presente articolo va attuato anche relativamente alle retribuzioni minime conglobate di cui alle tabelle allegate al presente contratto.

f) Agli effetti della ricostruzione di carriera, restano in vigore le condizioni di miglior favore in atto.

(*Omissis*).

Visti il contratto, le tabelle e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 26 APRILE 1960 PER IL RINNOVO CON MODIFICHE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 21 APRILE 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE MUNICIPALIZZATE

L'anno 1960, il giorno 26 del mese di aprile, in Roma, presso la sede della F.N.A.M.G.A.V si sono riuniti:

la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS, ACQUA E VARIE (F.N.A.M.G.A.V.), rappresentata dai sigg.: dott. *Gaspare Cavallina*, geom. *Umberto Negro* e rag. *Germano Tadeo,* assistiti dal Segretario generale avv. *Tito Molinari,* dal Capo del servizio sindacale della Co.M. ing. *Felice Urbinati* e dal Capo servizio della F.N.A.M.G.A.V sig. *Renato Losco;*

la FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ACQUEDOTTI (F.I.L.D.A.) rappresentata dal Segretario generale rag. *Manlio Bonazzi* assistito dal componente del Comitato esecutivo geom. *Antonio Ciarleglio* e dal rag. *Mario Giusti;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI GAS ACQUEDOTTI (FEDERGAS-Acqua) rappresentata dal Segretario nazionale sig. *Normanno Simoni,* dai Vice-segretari nazionali sig. *Alberto Giovannelli* e *Franco Renzulli* e dai sigg.: *Vincenzo Bonetti, Vincenzo Tuzzolino, Rodolfo Orlandini,* assistiti dalla C.I.S.L. (FISP) ingegnere *Salvatore Bruno,* cav. *Luigi Martini* e sig. *Gennaro Cangiullo;*

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICI SERVIZI (U.I.L.S.P settore acquedotti), rappresentata dal Segretario nazionale *Giuliano Sommi* e dai sigg.: *Lorenzo Di Vincenzo* e *Gioacchino Basso;*

i quali hanno stipulato il seguente accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1958 per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche municipalizzate:

I. Art. 1.

APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Aggiungere la seguente norma: « L'applicazione del presente contratto è subordinata agli adempimenti della legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi ».

II. Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Fra il 2° ed il 3° comma va inserita la seguente norma « La malattia, anche se derivante da infortunio, sospende il periodo di prova il quale verrà ripreso, al termine della malattia stessa ».

III. Art. 8.

BENEMERENZE NAZIONALI

1) Modificare il 1° comma del paragrafo 2 come segue:

« Ai mutilati ed invalidi del lavoro, ai mutilati ed invalidi civili di guerra e a quelli per servizio militare verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra ».

2) L'ultima frase del 1° periodo del paragrafo 4 viene così modificata:

« dal lavoratore di nuova assunzione entro un mese dalla data della comunicazione di conferma in servizio effettivo ».

IV. Art. 9.

DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO

In calce all'articolo viene aggiunta la seguente

Norma di attuazione:

« La durata settimanale del lavoro, stabilita in ore 42 ed in ore 48 rispettivamente per gli impiegati e per gli operai con mansioni a carattere non discontinuo dall'art. 9 del contratto collettivo 21 aprile 1958, verrà ridotta solamente per i predetti lavoratori in ore 41 per i primi ed in ore 46 per i secondi in quelle aziende in cui non sussista una delle seguenti condizioni:

a) tutti i conti consuntivi degli ultimi cinque anni siano stati chiusi in passivo. Tuttavia verificandosi la predetta condizione ove le organizzazioni nazionali sindacali ritenessero che la riduzione dell'orario di lavoro potrebbe essere attuata senza alcun onere economico per esuberanza di personale, la riduzione verrà attuata nella azienda interessata dopo concorde accertamento fra le parti contraenti;

b) la riduzione dell'orario di lavoro di cui sopra comporti un aumento del numero del personale superiore al 3%.

Saranno fatte salve le condizioni di miglior favore in materia di orario di lavoro esistenti nelle singole aziende.

Agli impiegati il cui lavoro è attualmente connesso con quello delle maestranze la indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 9 verrà commisurata in 6 ore anzichè 5; tale trattamento deve intendersi conservato « ad personam ».

V. Art. 15.

RETRIBUZIONE BASE E SUE VARIAZIONI

Le retribuzioni base di cui all'allegato A del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1958, aggiornate con le variazioni dell'indennità di contingenza avvenute dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959, vengono maggiorate del 5% (cinque per cento) con arrotondamento alle cinque lire superiori.

VI. Art. 17.

TREDICESIMA MENSILITÀ

L'ultimo periodo del 2° comma è sostituito dal seguente:

« Le frazioni di mese non inferiori ai quindici giorni saranno computate come dodicesimo intero ».

VII. Art. 18.

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

(già « Quota di mensilità supplementare »)

Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

« L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente entro il mese di agosto una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestato nell'anno ».

VIII. Art. 21.

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

1) Fra il 7° e l'8° comma va inserita la seguente norma:

« Nel caso che una delle festività non domenicali di cui al 1° comma del presente articolo coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al 5° comma, questi ultimi avranno diritto allo stesso trattamento previsto per la coincidenza della domenica con una festività infrasettimanale ».

2) Il 9° comma è abolito.

IX. Art. 31.

INDENNITÀ VARIE

1) Al punto *b*) — indennità mezzo di trasporto — va aggiunto il seguente 2° comma:

« Nello stabilire tale indennità si dovrà tener conto, proporzionalmente, anche del premio per l'assicurazione R. C. contro terzi del veicolo stesso ».

2) Al punto *c*) — indennità di trasferta — nel 1° comma, le parole « di vitto e di pernottamento » vengono così modificate: « di vitto, di pernottamento ».

X. Art. 36.

TRATTAMENTO DI MALATTIA E CONVALESCENZA

Inserire fra il 5° ed il 6° comma la seguente norma:

« Nei casi previsti dal precedente 4° comma il lavoratore avrà diritto, dopo la guarigione clinica, ad un anno di aspettativa con decorrenza dell'anzianità ».

XI. Art. 45.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Il 2° comma viene modificato come segue:

« La retribuzione mensile, agli effetti dell'indennità di anzianità, si ottiene moltiplicando per 14 la retribuzione globale e dividendo il prodotto per 12 ».

XII. Art. 49.

DURATA DEL CONTRATTO

Il 1° comma del testo precedente viene sostituito dal seguente:

« Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960 ed avrà la sua normale scadenza al 31 dicembre 1962 ».

Art. 51.

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Viene aggiunta come lettera *h*) la norma di attuazione in calce all'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1958 (v. punto IV).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151087) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.